


NOTIZIARIO N. 19 – 1 AGOSTO 2019

AFFARI GENERALI

-  **Il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza": NUOVO SERVIZIO ASSOCIATIVO.** pag. 3
- ◆ Sede INPS di Faenza: accesso agli sportelli possibile solo previa prenotazione, da settembre 2019. pag. 4

CREDITO E FINANZA

- ◆ Nuova Sabatini: modalità per erogazione delle quote di contributo. pag. 7
- ◆ Regione Emilia-Romagna – Bando servizi innovativi nelle PMI: presentazione domande dal 18 novembre 2019. pag. 9
- ◆ Temporary Export Manager: agevolazioni per internazionalizzare le imprese. pag. 11
- ◆ Start-up e PMI innovative: benefici fiscali. pag. 13
- ◆ Start-up innovative: benefici fiscali per gli investitori. pag. 15
- ◆ Unione Europea: presentato EIC Pathfinder – nuovo strumento per innovazione e sviluppo. pag. 17

FISCALE

- ◆ Le novità del "Decreto Crescita": dopo la conversione in Legge. pag. 19
- ◆ Fatturazione elettronica differita e gestione del reverse charge interno: nota congiunta Confimi – ANC. pag. 27

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Assegno nucleo familiare: perfezionata la procedura per la gestione della domanda telematica e la compilazione dei flussi Uniemens. pag. 37
- ◆ INAIL: nuova disciplina sulle rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo. pag. 38
- ◆ Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: risposte INAIL alle domande più frequenti sulla classificazione delle aziende. pag. 61



OGGETTO: **IL “CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA”
NUOVO SERVIZIO ASSOCIATIVO**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14/02/2019 è stato pubblicato il nuovo “**Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza**” che ha sostanzialmente accantonato la vecchia legge fallimentare.

Lo scorso 24 giugno l’Associazione ha dedicato all’argomento un primo seminario tecnico di approfondimento in occasione del quale sono state illustrate le importanti novità introdotte dal provvedimento.

Si va dall’istituzione di un **adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile** in relazione alla natura e alle dimensioni dell’impresa, all’estensione dell’obbligo di nomina del **collegio sindacale/sindaco unico o revisore**, dalla previsione delle cosiddette **procedure di allerta**, all’istituzione presso le Camere di Commercio degli **OCRI**, dall’obbligo da parte di Inps, Agenzia delle Entrate e Agenzia della Riscossione di **segnalazione dello stato di morosità dell’azienda**, al rafforzamento della **responsabilità degli amministratori e dell’imprenditore**.

Occorre perciò implementare e/o adottare **sistemi di controllo di gestione** più strutturati, pianificati e controllati che consentano la puntuale conoscenza delle proprie performance e una corretta pianificazione finanziaria.

Con questo obiettivo Confimi, avvalendosi della collaborazione della **AP & Partners** e dello **Studio Consulenti Associati**, ha istituito un **nuovo servizio** riservato alle aziende associate che consiste nella possibilità di ricevere **un’analisi gratuita** dei bilanci riferiti agli ultimi tre esercizi, opportunamente commentata di persona da parte dei suddetti professionisti.

Le Aziende interessate dovranno semplicemente confermare l’intenzione di aderire al servizio che, **completamente gratuito**, si svolgerà con le seguenti fasi:

1. raccolta dei bilanci degli ultimi tre esercizi (è opportuna la fornitura delle situazioni contabili analitiche – preferibilmente in formato Excel – oltre ai bilanci civilistici)
2. elaborazione e analisi
3. consegna e illustrazione del report finale in azienda

Per ogni ulteriore chiarimento è a disposizione la Dott.ssa Benedetta Ceccarelli – Ufficio Comunicazione e Sviluppo – email: ceccarelli@confimiromagna.it – Tel. 0544/280216.

OGGETTO: **SEDE INPS DI FAENZA – ACCESSO AGLI SPORTELLI POSSIBILE SOLO PREVIA PRENOTAZIONE, DA SETTEMBRE 2019**

Con l'acclusa nota del 12 luglio scorso, il Direttore dell'INPS della provincia di Ravenna, Dott.ssa Danila Casanova, ha comunicato che da settembre 2019, al fine di evitare "*attese di durata non prevedibile, spesso eccessivamente lunga*" e di garantire, invece, un servizio più rapido ed efficiente, l'accesso agli sportelli dell'Agenzia territoriale di Faenza sarà possibile solo su prenotazione, da farsi:

- tramite il sito www.inps.it per chi è in possesso di PIN, con l'accesso al servizio "Sportelli di Sede" (scrivere nella ricerca "sportelli di sede" – aprire il servizio – selezionare "Agenzia di Faenza" – cliccare su "prenota");
- (con smartphone o tablet) via APP "INPS Mobile" – servizio "Sportelli di sede", utilizzabile anche senza PIN;
- con chiamata al Contact Center: da fisso al numero verde 803164; da mobile al numero 06-164164.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale di Ravenna
Direzione

PROT.INPS.6600.12/07/2019.0126521

Ravenna, 12/07/2019

Agli Enti Istituzionali della provincia di Ravenna

Agli Ordini professionali della provincia di Ravenna

Alle Associazioni di categoria della provincia di Ravenna

Agli Enti di Patronato della provincia di Ravenna

Ai Sindacati dei Pensionati della provincia di Ravenna

LORO SEDI

Oggetto: Attivazione della nuova modalità di accesso su prenotazione presso gli sportelli della Agenzia territoriale di Faenza.

Si informano gli Uffici in indirizzo che **a decorrere da lunedì 2 settembre 2019** saranno modificate le modalità di ricevimento del pubblico presso gli sportelli dell'Agenzia territoriale di Faenza, via Mengolina 10, Faenza.

L'attenzione dell'Istituto alla soddisfazione degli utenti e l'esigenza di accrescere il livello qualitativo dei servizi offerti, incluso il servizio di informazione, hanno fatto emergere la necessità di rivedere il modello tradizionale di accesso fisico del pubblico alla sede, caratterizzato sino ad oggi dall'accesso libero di flussi quotidiani particolarmente significativi. L'attuale modalità di accesso costringe gli utenti ad affrontare attese di durata non prevedibile, spesso eccessivamente lunga.

La modifica organizzativa, che fa seguito alla positiva sperimentazione effettuata in numerose province di altre regioni, mira a raggiungere elevati standard di qualità del servizio in un'ottica di maggiore soddisfazione degli utenti e di celere risposta ai loro bisogni. A ciò si aggiunge la necessità, dettata dalle vigenti normative sulla sicurezza nei luoghi pubblici, di evitare il sovraffollamento di pubblico che si può verificare nelle sale di attesa in alcuni orari di punta.

Pertanto, a decorrere dalla data indicata, l'accesso del pubblico presso gli sportelli dell'Agenzia territoriale di Faenza potrà avvenire esclusivamente mediante prenotazione, da effettuarsi tramite uno dei seguenti canali:

- da Internet sul sito www.inps.it scrivendo nella ricerca "Sportelli di Sede" – aprire il servizio - selezionare l'Agenzia di Faenza – cliccare su "Prenota" (accesso al servizio da effettuarsi tramite PIN);
- da smartphone o tablet tramite l'APP "INPS Mobile" – Servizio "Sportelli di Sede" (utilizzabile anche senza PIN);
- telefonando al CONTACT CENTER al numero 803 164 (da rete fissa) oppure 06 164 164 (da cellulare).

In via transitoria e per il tempo necessario affinché la nuova modalità di servizio venga recepita dai cittadini, sarà garantito l'accesso libero ad uno sportello aggiuntivo dedicato esclusivamente all'accensione di prenotazioni per lo sportello specialistico, alla fissazione di appuntamenti e alla consegna di documenti, per tutti coloro che dovessero presentarsi senza preventiva prenotazione.

La prenotazione assegnerà una precisa fascia oraria a ciascun utente, che limiterà la propria presenza nei locali dell'Istituto al tempo strettamente necessario. In questo modo non si verificheranno "code all'alba" e affollamenti critici nella sala di attesa.


Questa Direzione attiverà un'opportuna campagna informativa alla cittadinanza, da effettuarsi anche mediante affissione di avvisi nei locali dell'Istituto e comunicati agli organi di stampa.

Nell'auspicare che alla presente iniziativa sia assicurata ampia diffusione, si ringraziano gli Enti e Associazioni in indirizzo per la trasmissione delle necessarie informazioni alle strutture di rispettiva competenza.

Con l'occasione si invia in allegato l'informativa per i cittadini predisposta da questa Sede, con la preghiera di esporla al pubblico presso i locali delle strutture di competenza.

Si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

Il Direttore provinciale
Danila Casanova



Via Romolo Gessi, 24
48121 Ravenna
mail: direzione.ravenna@inps.it
pec: direzione.provinciale.ravenna@postacert.inps.gov.it

OGGETTO: **NUOVA SABATINI**
MODALITA' PER EROGAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUTO

<p>OGGETTO</p>	<p>La Circolare n. 296976 del 22 luglio 2019 del MISE fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità operative di erogazione delle quote di contributo relative alla nuova Sabatini che prevede la concessione, in favore di micro, piccole e medie imprese, di un contributo, calcolato in relazione a un finanziamento, bancario o in leasing finanziario, avente durata massima 5 anni, per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.</p>
<p>MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER ACCELERARE L'ITER CONTRIBUTIVO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. viene stabilito che la PMI, a investimento ultimato, debba compilare, in via esclusivamente telematica utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma, la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, la richiesta unica di erogazione (salvo che non abbia già richiesto una o più quote di contributo) riferita a tutte le previste quote annuali di contributo e le trasmette al Ministero tramite piattaforma; 2. la PMI, per ottenere il successivo pagamento delle quote di contributo, deve confermare annualmente in via esclusivamente telematica attraverso l'accesso alla piattaforma che non sono intervenute variazioni dei dati già trasmessi al Ministero nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo, nonché il rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione delle agevolazioni e dal piano di rimborso del finanziamento bancario o in leasing; 3. il finanziamento, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero, deve essere deliberato da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione.
<p>MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</p>	<p>Le PMI sono tenute a completare l'investimento per cui hanno ottenuto il contributo della Nuova Sabatini, entro <u>12 mesi</u> dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione.</p> <p>A investimento ultimato la PMI deve compilare, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese) e inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero all'impresa, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento.</p> <p>Per ottenere il <u>pagamento della prima quota</u> di contributo, la PMI deve attivare le verifiche amministrative preliminari al pagamento, compilando, in via esclusivamente telematica la richiesta unica di erogazione (modulo RU) riferita a tutte le quote annuali del contributo previste dal piano temporale di liquidazione presente nel decreto di concessione. Il modulo deve essere poi inviato al Ministero corredato dalla documentazione richiesta.</p> <p>Il Ministero, ricevuto il modello, ha 60 giorni di tempo per erogare la</p>

	<p>prima quota di contributo, nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall'impresa e acquisite le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.</p> <p>Il Ministero potrà effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni e può sospendere l'erogazione del contributo qualora la banca/intermediario finanziario comunichi il mancato rispetto, da parte dell'impresa, delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing.</p> <p>Con la Circolare il Ministero prevede inoltre per le PMI che abbiano già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019, la compilazione, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, della richiesta di erogazione delle quote di contributo rimanenti attraverso la redazione <u>del modulo RQR</u>.</p>
<p><i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i></p>	<p>Circolare MISE n. 296976 del 22 luglio 2019.</p>
<p><i>INFO</i></p>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.</p>

OGGETTO: REGIONE EMILIA-ROMAGNA – BANDO SERVIZI INNOVATIVI NELLE PMI
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 18 NOVEMBRE 2019

OGGETTO	Il bando si rivolge alle piccole e medie imprese impegnate in percorsi di innovazione tecnologica e diversificazione dei propri prodotti e/o servizi, con l'obiettivo di accrescere la quota di mercato o di penetrare in nuovi mercati.
INTERVENTI AMMESSI	I progetti di innovazione e diversificazione devono riguardare la realizzazione di progetti che comportino almeno una delle seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"> • ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o la loro significativa ridefinizione tecnologica e funzionale in senso innovativo; • introduzione di contenuti e processi digitali e di innovazione di servizio in grado di modificare il rapporto con clienti e stakeholder; • la ricaratterizzazione dei prodotti e dei servizi verso le esigenze di sostenibilità ambientale, inclusione e qualità di vita, cultura e società dell'informazione.
SERVIZI ACQUISIBILI	I servizi acquisibili sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche; • prove sperimentali, misure, calcolo; • progettazione software, multimediale e componentistica digitale • design di prodotto/servizio e concept design; • stampa 3D di elementi prototipali; • progettazione impianti pilota.
COSTO DEL PROGETTO	Il progetto deve avere un costo che va da un minimo di 20.000,00 euro a uno massimo di 80.000,00 euro.
CONTRATTI DI FORNITURA	I contratti di fornitura dovranno essere stipulati per almeno il 40% del valore del progetto con soggetti che appartengano alle tre tipologie sottoelencate: <ol style="list-style-type: none"> 1. laboratori di ricerca e centri per l'innovazione accreditati ai sensi della DGR 762/2014 appartenenti alla Rete Regionale dell'Alta Tecnologia; 2. Università e altre istituzioni di rango universitario, anche del campo artistico, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca così come definiti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore della ricerca e sviluppo e dell'innovazione; 3. Start-up innovative e PMI innovative, registrate alla data di pubblicazione del presente bando negli appositi elenchi speciali del Registro imprese della Camera di Commercio, ai sensi della Legge 221/2012 e della Legge 33/2015.

<i>AGEVOLAZIONE</i>	Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa nella misura del 50% delle spese ammissibili. Imprese appartenenti allo stesso gruppo possono chiedere contributi fino al massimo aggregato di € 60.000,00. Qualora la richiesta aggregata fosse superiore, i singoli contributi saranno ricalcolati proporzionalmente tra di loro sulla base dei costi definitivamente approvati, fino alla soglia massima indicata.
<i>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</i>	La trasmissione delle domande di contributo avverrà attraverso il portale Sfinge2020 e dovrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 18 novembre 2019 fino alle ore 13.00 del 18 dicembre 2019.
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1266 del 22 luglio 2019.
<i>INFO</i>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: **TEMPORARY EXPORT MANAGER**
AGEVOLAZIONI PER INTERNAZIONALIZZARE LE IMPRESE

<p>OGGETTO</p>	<p>Il Temporary Export Manager (TEM) è una figura professionale specializzata volta a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da Società di Servizi”.</p> <p>La circolare n.2/394/2019 del Mise chiarisce le modalità di inserimento del TEM in azienda e le modalità di presentazione della domanda di finanziamento.</p>
<p>DESTINATARI</p>	<p>Il progetto deve riguardare il settore di attività del richiedente o del suo Gruppo.</p> <p>Il richiedente il finanziamento agevolato deve essere costituito in forma di società di capitali e aver depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi</p>
<p>MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO</p>	<p>La domanda di finanziamento agevolato dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> – riguardare massimo tre Paesi extra UE; – essere effettuata dall’impresa richiedente utilizzando il modulo di domanda disponibile sul Portale di SIMEST che dovrà essere debitamente compilato; – essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente; – essere inviata a SIMEST utilizzando il Portale di SIMEST. <p>L’impresa richiedente il finanziamento agevolato deve fornire a SIMEST eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta di SIMEST. Trascorso tale termine, in caso di incompleto riscontro, la domanda di finanziamento è da intendersi archiviata e priva di effetti.</p> <p>Le archiviazioni sono comunicate da SIMEST alle imprese a mezzo PEC.</p>
<p>SPESE FINANZIABILI</p>	<p>Le spese che possono essere finanziate sono indicate nell’Allegato A (Elenco delle spese finanziabili).</p> <p>Possono essere oggetto di finanziamento agevolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le spese relative alle prestazioni di figure professionali specializzate (TEM), risultanti dal Contratto di Servizio, che devono essere almeno pari al 60% del finanziamento concesso; – le spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del TEM. <p>Le suddette spese devono essere sostenute nel Periodo di Realizzazione del progetto.</p> <p>La spesa si considera sostenuta alla data in cui avviene l’effettivo pagamento.</p> <p>Non possono essere finanziate spese oggetto di altra agevolazione pubblica.</p>

IMPORTO FINANZIABILE	Fermo restando il limite massimo di 150.000,00 euro e il limite minimo di 25.000,00 euro per singolo progetto, <u>l'importo del finanziamento agevolato non potrà superare il 12,50% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati del richiedente.</u>
REQUISITI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Il Contratto di Servizio deve prevedere: <ul style="list-style-type: none"> – i dati che identificano la/e figure professionali individuate (TEM); – l'oggetto della prestazione professionale; – il calendario degli interventi da effettuarsi nel periodo di realizzazione del progetto; – l'indicazione dei Paesi di destinazione extra UE; – una durata minima almeno pari a 6 mesi; – il corrispettivo economico pattuito tra le parti, compresi viaggi e soggiorni; – altre eventuali informazioni necessarie alla gestione del rapporto.
DURATA DEL FINANZIAMENTO	La durata complessiva del finanziamento è di 4 anni, di cui 2 di preammortamento e 2 di ammortamento, a decorrere dalla data di perfezionamento.
RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO	Il rimborso del finanziamento avviene in 4 rate semestrali posticipate a capitale costante, a partire dalla data di termine del periodo di preammortamento
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Circolare MISE n.2/394/2019.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: **START-UP E PMI INNOVATIVE**
BENEFICI FISCALI

OGGETTO	<p>E' operativa la nuova disciplina che prevede agevolazioni fiscali per chi investe nel capitale sociale di Start up e PMI innovative.</p> <p>La concreta attuazione delle agevolazioni è avvenuta con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 7 maggio 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il MISE.</p> <p>Le nuove regole sono applicabile agli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.</p>
PMI INNOVATIVE AMMESSE AGLI INVESTIMENTI AGEVOLATI	<p>Secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 7 maggio 2019 gli sconti fiscali possono essere fruiti per gli apporti nel capitale di rischio di tre specifiche categorie di PMI innovative.</p>
START UP INNOVATIVE AMMESSE AGLI INVESTIMENTI AGEVOLATI	<p>Nessuna limitazione specifica è invece prevista per le Start up innovative: danno pertanto diritto alle agevolazioni gli investimenti effettuati in qualsiasi Start up innovativa</p>
DEFINIZIONE DI START UP INNOVATIVA	<p>L'art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012, definisce le Start up innovative come le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, con sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione europea, o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia, e che svolgono, da non oltre 60 mesi, attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto contenuto tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che hanno una produzione annua di valore non superiore a 5 milioni di euro e non distribuiscono utili.</p>
ALTRI REQUISITI OBBLIGATORI PER LE START UP INNOVATIVE	<p>Aver sostenuto delle spese di ricerca e sviluppo per un importo che sia pari o superiore al 15% del maggior valore, tra il fatturato e i costi di produzione, risultanti dall'ultimo bilancio approvato; si evidenzia che, tra le spese di ricerca e sviluppo, sono compresi i compensi degli amministratori, con riferimento all'attività di ricerca e sviluppo effettivamente svolta, da parte di questi ultimi.</p> <p>Almeno 1/3 dei dipendenti e/o collaboratori devono essere dottorandi, dottori di ricerca e ricercatori, oppure almeno 2/3 dei soci o collaboratori, a qualsiasi titolo, essere in possesso di una laurea magistrale.</p> <p>Essere titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure è titolare dei diritti concernenti un programma per elaboratore registrato.</p>

<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Decreto Interministeriale 9 maggio 2019.
<i>INFO</i>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: **START-UP INNOVATIVE**
BENEFICI FISCALI PER GLI INVESTITORI

OGGETTO	<p>L'art. 29 del D.L. n. 179/2012 ha introdotto una detrazione per i soggetti IRPEF e una deduzione per i soggetti IRES in merito alle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative. La detrazione viene riconosciuta ai soggetti passivi IRPEF, di cui al Titolo I del TUIR, ossia persone fisiche, imprenditori individuali, enti non commerciali e soggetti che producono redditi in forma associata.</p> <p>La legge di Bilancio 2019 ha ulteriormente incrementato le agevolazioni fiscali, limitatamente all'esercizio 2019, aumentando le percentuali di detrazione e deduzione delle somme investite dal 30% al 40%.</p>
AGEVOLAZIONE 2019	<p>Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2019, la situazione agevolativa è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le persone fisiche possono detrarre dall'IRPEF il 40% delle somme investite, fino ad un investimento massimo agevolabile di 1 milione di euro l'anno; - le persone giuridiche possono dedurre dalla base imponibile IRES il 40% delle somme investite, fino ad un investimento massimo agevolabile di 1,8 milioni di euro annui. La deduzione IRES sale al 50% per i soggetti, diversi da Start up innovative, che acquisiscono l'intero capitale sociale della Start up innovativa, a condizione di mantenerlo per almeno 3 anni.
AGEVOLAZIONE 2018	<p>Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2018, la situazione agevolativa è invece la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le persone fisiche possono detrarre dall'IRPEF il 30% delle somme investite, fino ad un investimento massimo agevolabile di 1.000.000,00 di euro annui; - le persone giuridiche possono dedurre dalla base imponibile IRES il 30% delle somme investite, fino ad un investimento massimo agevolabile di 1.800.000,00 euro annui.
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	<p>Le agevolazioni fiscali trovano applicazione unicamente a condizione che gli investitori privati oppure gli organismi di investimento collettivo del risparmio e società di capitali ricevano e conservino i seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile attestante il rispetto del limite massimo complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15 milioni di euro nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo. La certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal 2017 e fino alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, entro il 3 ottobre 2019; 2. una copia del piano di investimento (business plan) della Start up innovativa o PMI innovativa, contenente informazioni dettagliate

	sull'oggetto della prevista attività del medesimo soggetto, sui relativi prodotti e sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Decreto 7 maggio 2019 del MISE.
<i>INFO</i>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: **UNIONE EUROPEA**
PRESENTATO EIC PATHFINDER – NUOVO STRUMENTO PER
INNOVAZIONE E SVILUPPO

<p><i>OGGETTO</i></p>	<p>Nella Conferenza “Imagine the Technologies of the Future”, organizzata dalla Commissione Europea, è stato presentato il nuovo strumento “<u>EIC Pathfinder</u>” che va a sostituire lo “SME instrument”.</p> <p>Nella nuova programmazione per la ricerca e l’innovazione post 2020 (Horizon Europe), l’<u>EIC Pathfinder</u> sarà inserito nel pilastro Innovative Europe. L’EIC Pathfinder, insieme all’EIC Accelerator, sarà uno strumento che andrà a finanziare le imprese che hanno progetti in innovazione tecnologica.</p>
<p><i>NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO</i></p>	<p>L’EIC Pathfinder finanzierà lo sviluppo di tecnologie completamente nuove, guidate da una ricerca scientifica innovativa. Vuole combinare conoscenze derivanti da scienza, tecnologia e società. Con un budget di oltre 700 milioni di euro, saranno finanziati un massimo di 200 progetti collaborativi.</p> <p>L’EIC Pathfinder è progettato per aiutare i ricercatori a dimostrare le potenzialità e la fattibilità commerciale di idee radicalmente nuove. Nella fase successiva, l’EIC Accelerator finanzierà progetti innovativi ad alto rischio, aiutando le PMI nuove a crescere. Lo strumento andrà quindi a coprire la fascia di soggetti che finora erano quasi esclusi da Horizon 2020.</p>
<p><i>SME INSTRUMENT</i></p>	<p>Il percorso di “chiusura dello SME Instrument sarà il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la cancellazione della Fase 1, con ultima scadenza fissata al 5 settembre 2019; - l’integrazione dell’attuale meccanismo di Fase 2 (EIC Accelerator), attraverso un finanziamento in equity, a partire dalla scadenza del 9 ottobre 2019. <p>Da questa scadenza, sarà dunque possibile presentare una domanda di finanziamento attraverso “grant”, secondo le attuali regole SME Instrument Fase 2, oppure una domanda combinata di “grant and equity”.</p> <p>Con l’EIC i soggetti interessati a candidarsi possono presentare proposte senza dovere rientrare in un ambito prestabilito, l’importante è che il progetto sia innovativo. I richiedenti devono essere consorzi interdisciplinari che esplorano idee completamente nuove.</p> <p>Si devono proporre tecnologie future completamente nuove e che cancellano gli attuali modelli e provano a sviluppare concetti nuovi e alternativi, non in continuità con quelli esistenti.</p>

<p>COMPOSIZIONE DELLE PARTNERSHIP</p>	<p>Lo schema di partenza è quello di Horizon 2020 con un partenariato transnazionale, di almeno tre soggetti provenienti da tre differenti stati membri o paesi associati.</p> <p>I partecipanti devono essere selezionati con ruoli ben definiti e competenze complementari. Considerando che il progetto deve rientrare nella Trl2 - Trl3, è <u>opportuna la presenza di centri di ricerca, università e soggetti industriali.</u></p> <p>Il contributo erogato arriva fino a 3 milioni di euro e trattandosi di ricerca arriva al 100% della spesa.</p> <p>Le spese ammissibili vanno dal costo del personale dedicato alle attività progettuali, alle consulenze esterne necessarie per raggiungere gli obiettivi del progetto, al costo dei macchinari utilizzati nelle attività, alle spese generali, alle materie prime.</p> <p>La presentazione del progetto avviene per via telematica, previa registrazione di tutti i partecipanti, utilizzando il portale della Commissione Europea. Le proposte verranno valutate a distanza da esperti indipendenti sulla base dei tre criteri canonici per la ricerca:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. impatto economico, 2. eccellenza dell'innovazione, 3. qualità ed efficienza dell'implementazione. <p>I risultati vengono trasmessi ai proponenti con l'invio dell'Evaluation summary report. Una volta accettata la proposta, i richiedenti sono chiamati a firmare l'accordo, dopodiché il progetto può iniziare.</p>
<p>INFO</p>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.</p>

OGGETTO: **LE NOVITÀ DEL “DECRETO CRESCITA”
DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 58/2019 di conversione del c.d. “Decreto Crescita” possono essere considerate definitive le novità fiscali approvate in sede di conversione (va evidenziato che per una serie di interessanti novità è prevista l’operatività soltanto dal 2020).

Si espone un estratto delle numerose novità introdotte in materia fiscale e societaria.

MAXI AMMORTAMENTO

È stato reintrodotta il c.d. “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019** (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo del 30%** al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing.

Il Decreto introduce una **limitazione** prevedendo che la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi **superiore a € 2,5 milioni**.

Sono **esclusi** dall’agevolazione i **veicoli a deducibilità limitata** di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** di cui alla lett. b-bis) e quelli **esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico** di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI

Viene prevista la revisione della tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevista dall’art. 1, commi da 28 a 34, Finanziaria 2019 (ora soppressi).

Le nuove disposizioni prevedono l’applicazione di un’aliquota **IRES ridotta** al reddito d’impresa **fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve**, diverse da quelle di utili non disponibili, nei **limiti dell’incremento del patrimonio netto**. In sede di conversione è stata modificata la “scaletta” della riduzione dell’aliquota IRES applicabile, e che risulta così individuata.

Anno	Aliquota
2019	22,5%
2020	21,5%
2021	21,0%
2022	21,5%
dal 2023	20,0%

A tal fine va evidenziato che:

- si considerano **riserve di utili non disponibili** le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
- l’incremento di patrimonio netto è pari alla differenza tra:
 - il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento (senza considerare il risultato del medesimo esercizio) al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d’imposta precedenti;
 - il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al

31.12.2018 (senza considerare il risultato del medesimo esercizio).

La parte degli utili accantonati a riserva che **eccede il reddito complessivo netto** è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo.

Per le **società trasparenti** ex art. 115, TUIR l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli **imprenditori individuali** e delle **snc / sas in contabilità ordinaria** (non è riproposta l'applicazione dell'agevolazione per le imprese in contabilità semplificata).

L'agevolazione sopra esaminata è **cumulabile con altri benefici** eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e con quelli di cui all'art. 6, DPR n. 601/73 (IRES al 12% a favore degli enti con personalità giuridica).

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

E' stato previsto l'aumento della **deducibilità** dal reddito d'impresa / lavoro autonomo **dell'IMU relativa agli immobili strumentali**, come segue.

Anno	Deducibilità
2019	50%
2020	60%
2021	60%
2022	70%
dal 2023	100%

SEMPLIFICAZIONI CONTROLLI FORMALI

L'Ufficio **non può chiedere** al contribuente, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, **documenti relativi a informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria** o a dati trasmessi da terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi / certificativi / comunicativi, a meno che la richiesta riguardi:

- la verifica della **sussistenza di requisiti soggettivi** che non emergono dalle informazioni presenti in Anagrafe;
- elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria **non conformi** a quelli dichiarati dal contribuente.

Le richieste di dati già in possesso dell'Amministrazione **sono inefficaci**.

TERMINE INVIO TELEMATICO MOD. REDDITI / IRAP

E' previsto lo **slittamento dal 30.9 al 30.11** del termine per l'invio telematico del mod. REDDITI / IRAP.

Così, per il 2019, considerato che il 30.11 cade di sabato, l'invio va effettuato entro il 2.12.2019.

AMPLIAMENTO UTILIZZO MOD. F24

L'utilizzo del mod. F24 è stato esteso al versamento delle **tasse sulle concessioni governative** e delle **tasse scolastiche**. Le nuove disposizioni sono applicabili **a decorrere dall'1.1.2020**.

VERSAMENTO CUMULATIVO ADDIZIONALE COMUNALE

E' previsto che il versamento dell'addizionale comunale IRPEF sia **effettuato dal sostituto d'imposta cumulativamente per tutti i Comuni di riferimento**.

Con apposito Decreto il MEF dovrà:

- definire le modalità attuative e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle Entrate in favore dei Comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo

di addizionale comunale IRPEF;

- stabilire il termine a decorrere dal quale sono applicate le nuove modalità di versamento.

RAVVEDIMENTO PARZIALE

È stato introdotto l'art. 13-bis al D.Lgs. n. 472/97 che riconosce il c.d. "**ravvedimento parziale**", ossia la possibilità da parte del contribuente di avvalersi del ravvedimento anche in caso di **versamento frazionato**, purché nel rispetto dei termini previsti dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97.

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento (con il versamento della sanzione / interessi) intervenga in seguito:

- la sanzione applicabile corrisponde a quella prevista per l'integrale versamento tardivo;
- gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo;
- la riduzione prevista per il ravvedimento si riferisce al momento in cui si perfeziona lo stesso.

In caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in differenti scadenze, il contribuente può effettuare autonomamente il ravvedimento:

- per i **singoli versamenti** (con le riduzioni previste);
- per il **versamento complessivo** (applicando alla sanzione la riduzione prevista sulla base della data di regolarizzazione).

MODIFICHE REGIME FORFETARIO

È stato modificato il comma 69 dell'art. 1, Legge n. 190/2014 che prevede per i contribuenti forfetari che si avvalgono di **dipendenti e collaboratori l'obbligo di operare le ritenute alla fonte** ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73.

Questa norma, in deroga all'art. 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) è **applicabile dall'1.1.2019**.

I "nuovi" sostituti d'imposta devono **trattenere in 3 rate di pari importo** l'ammontare delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte a partire dal mese di agosto (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto) e versarlo entro i termini di cui all'art. 8, DPR n. 602/73 (16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA

È prevista l'applicazione, fino al 31.12.2021, dell'imposta di registro / ipotecaria / catastale in **misura fissa pari a € 200** ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla demolizione / ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all'alienazione degli stessi.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO

È **esteso l'obbligo di fatturazione elettronica** anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino.

A tal fine è necessario attendere l'emanazione delle specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

TERMINE EMISSIONE DELLA FATTURA

A decorrere dall'1.7.2019, la fattura va **emessa entro 12 giorni** (anziché 10) **dal momento di effettuazione dell'operazione** determinata ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72.

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

L'invio delle **liquidazioni IVA periodiche**, va effettuato **entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento**.

La comunicazione dei dati relativi al **secondo trimestre** va effettuata **entro il 16.9**.

Infine, è previsto che la comunicazione relativa al **quarto trimestre**, può **alternativamente** essere **effettuata con la dichiarazione IVA annuale** (da presentare, in tal caso, entro febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta). Sono confermati gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

TERMINI TRAMMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

E' previsto l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri **entro 12 giorni** dall'operazione. Tale modifica non riguarda:

- la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi;
- i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Nel primo semestre di vigenza del predetto obbligo, in caso di invio telematico dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri "*entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione*", le sanzioni **non si applicano** fermi restando il rispetto dei termini della liquidazione IVA.

PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA

E' stata disposta la **proroga al 30.9.2019 dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI / IRAP / IVA i cui termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019** a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati i nuovi ISA.

La proroga si estende anche ai **soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA**, ossia a:

- **collaboratori** dell'impresa familiare / **coniuge** dell'azienda coniugale;
- **soci di società di persone**;
- **soci di associazioni professionali**;
- **soci di società di capitali trasparenti**.

CEDIBILITÀ CREDITO IVA TRIMESTRALE

E' prevista la possibilità di **cedere anche il credito IVA trimestrale** richiesto a **rimborso tramite il mod. TR**.

Tale disposizione si applica ai crediti **chiesti a rimborso a decorrere dall'1.1.2020**.

SEMPLIFICAZIONI DICHIARAZIONI D'INTENTO

A decorrere dal 2020, la dichiarazione d'intento trasmessa telematicamente dall'**esportatore abituale** all'Agenzia delle Entrate **può riguardare anche più operazioni**.

L'Agenzia rilascia apposita ricevuta **con indicazione del protocollo di ricezione**, i cui estremi:

- vanno indicati nelle fatture emesse;

ovvero

- devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Al fine di verificare tali informazioni l'Agenzia delle Entrate, al momento dell'importazione, mette a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d'intento. Conseguentemente, l'**esportatore abituale sarà dispensato dalla consegna cartacea in Dogana** delle dichiarazioni d'intento con le relative ricevute di presentazione.

Non è più previsto che la dichiarazione d'intento sia redatta in duplice esemplare, numerata progressivamente dal dichiarante e dal fornitore / prestatore ed annotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione / ricevimento nell'apposito registro e conservata.

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE FATTURE ELETTRONICHE

Per il **calcolo dell'imposta di bollo** sui documenti informatici fiscalmente rilevanti di cui all'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014, è previsto che, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate allo SdI, l'Agenzia delle Entrate **integra le fatture non recanti l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo** mediante procedure automatizzate.

Se i dati indicati nelle fatture elettroniche **non sono sufficienti** per i suddetti fini sono applicabili le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui al DPR n. 642/72.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle **fatture inviate** al SdI **dall'1.1.2020**.

ESTENSIONE ROTTAMAZIONE RUOLI ENTRATE LOCALI

Gli Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) possono **disporre l'esclusione delle sanzioni** relative alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, **notificati dal 2000 al 2017** dagli Enti / Concessionari della riscossione. Trattasi, di fatto, **dell'estensione della "rottamazione-ter" alle entrate locali**. In particolare, tali Enti:

- possono stabilire l'esclusione delle sanzioni dalle predette entrate;
- entro 30 giorni devono dare notizia dell'adozione dell'atto (esclusione delle sanzioni) mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.

La definizione agevolata non produce effetti e i termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza tornano a decorrere qualora il versamento (anche di una sola rata) non avvenga oppure sia insufficiente / tardivo. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

CONTRASTO EVASIONE TRIBUTI LOCALI

E' stata introdotta una specifica disposizione in base alla quale gli **Enti locali** competenti al rilascio di licenze / autorizzazioni / concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione delle segnalazioni di inizio attività possono prevedere che il **rilascio / rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali**.

RIAPERTURA ROTTAMAZIONE RUOLI

E' stata riaperta la possibilità di usufruire della "rottamazione" dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017.

La riapertura:

- **non si estende** ai debiti già compresi nell'istanza di adesione alla rottamazione ex art. 3, DL n. 119/2018 presentata entro il 30.4.2019, ovvero riferiti a risorse proprie tradizionali dell'UE ex art. 5, DL n. 119/2018.

è applicabile anche alle dichiarazioni di adesione alla rottamazione presentate dall'1.5.2019 al 29.6.2019.

Al fine di usufruire della nuova possibilità il soggetto interessato deve:

- manifestare la volontà di avvalersi della rottamazione **presentando l'istanza di adesione entro il 31.7.2019**, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dell'Agente della riscossione sul relativo sito Internet;
- effettuare il **pagamento delle somme dovute**:
 - in **unica soluzione entro il 30.11.2019**;
ovvero
 - in un **numero massimo di 17 rate consecutive**. In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Prima rata pari al 20%	Entro il 30.11.2019
Seconda rata e rate successive di pari importo	A decorrere dal 2020: Entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023)

L'Agente della Riscossione, entro il 31.10.2019, comunica l'ammontare delle somme complessivamente dovute e delle singole rate, nonché il giorno e mese di scadenza delle stesse. A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 30.11.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni).

Soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2007

Nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017, e che non hanno effettuato l'integrale pagamento delle somme dovute entro il 7.12.2018, è ora consentito definire:

- in un'**unica soluzione entro il 30.11.2019**;
ovvero
- in un numero massimo di **9 rate di pari importo**. In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono

Prima rata pari al 20%	Entro il 30.11.2019
Seconda rata e rate successive di pari importo	A decorrere dal 2020: Entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11.2020 e 2021

SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO

A favore delle **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica** era già prevista la possibilità di **estinguere i debiti risultanti dai carichi** affidati all'Agente della riscossione **dal 2000 al 2017**, derivanti dall'**omesso versamento delle imposte / contributi**.

Ora è stata riaperta la possibilità di avvalersi del saldo / stralcio presentando la **dichiarazione di adesione entro il 31.7.2019**, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dell'Agente della riscossione sul proprio sito Internet.

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 30.11.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni).

Va evidenziato che la disposizione in esame:

- **non è applicabile** relativamente ai debiti:
 - già ricompresi nell'istanza di adesione alla rottamazione dei ruoli ex art. 3, DL n. 119/2018 / nell'istanza di adesione al saldo / stralcio presentate entro il 30.4.2019;
 - riferiti a risorse proprie tradizionali dell'UE ex art. 5, DL n. 119/2018;
- **è applicabile** anche alle dichiarazioni di adesione al saldo / stralcio presentate dall'1.5.2019 al 29.6.2019.

TEMPI DI PAGAMENTO TRA IMPRESE

È prevista l'introduzione del nuovo art. 7-ter al D.Lgs. n. 231/2002 (attuativo della Direttiva n. 2000/35/CE in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), in base al quale le società devono indicare nel proprio bilancio sociale i **tempi medi di pagamento** delle

transazioni effettuate durante l'anno "individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati".

Le società devono, inoltre, riportare nel proprio bilancio sociale:

- le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni in esame;
- le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

“ABBUONO” IMBALLAGGI RESTITUITI

E' stato previsto, in materia di rifiuti e imballaggi, che l'impresa venditrice della merce può riconoscere un **abbuono** all'impresa acquirente in misura pari al **25% del prezzo dell'imballaggio** contenente la merce stessa ed esposto nella fattura, a valere sul prezzo degli acquisti successivi. L'abbuono è **riconosciuto alla resa dell'imballaggio** stesso da effettuare **entro un mese dall'acquisto**.

All'impresa venditrice che:

- riutilizza tali imballaggi usati;
- effettua la raccolta differenziata di tali imballaggi per il loro successivo riciclo;

è riconosciuto un credito d'imposta **pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente**, anche se non utilizzati da quest'ultima.

Il predetto credito d'imposta spetta fino ad un massimo di € 10.000 annui per ciascun beneficiario.

AGEVOLAZIONI PRODOTTI DA RICICLO / RIUSO

E' stato previsto, per il 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

- semilavorati / prodotti finiti derivanti per almeno il 75% dal riciclaggio di rifiuti / rottami;
- compost di qualità derivante dalla frazione organica differenziata dei rifiuti.

Alle imprese / lavoratori autonomi che acquistano i predetti beni spetta un credito d'imposta fino ad un massimo di € 10.000 annui per ciascun beneficiario.

Tale credito d'imposta:

- è fruibile a condizione che i beni acquistati siano impiegati nell'esercizio dell'attività economica / professionale;
- non è cumulabile con il credito d'imposta "riciclaggio plastica" di cui al comma 73 dell'art. 1, Finanziaria 2019.

Nel caso in cui i beni sopra elencati non vengano destinati all'esercizio dell'attività economica / professionale, è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di € 5.000 annui per ciascun beneficiario.

In tal caso, il contributo è anticipato al venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato come credito d'imposta di pari importo.

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ / TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI

È stabilita la "revisione" della disciplina relativa all'obbligo di pubblicità / trasparenza dei contributi pubblici. In particolare è ora previsto che:

- **a partire dal 2018** le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, le associazioni / ONLUS / fondazioni e le cooperative sociali esercenti attività a favore degli stranieri, sono tenuti **entro il 30.6 di ogni anno** (in precedenza 28.2) **a pubblicare sul proprio sito Internet** le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, **non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**, agli stessi **effettivamente erogati** nell'esercizio finanziario precedente da Amministrazioni pubbliche e da Enti pubblici economici e Ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.;
- i soggetti che esercitano attività commerciali di cui all'art. 2195, C.c. **pubblicano nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato** gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura,

non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi **effettivamente erogati** nell'esercizio precedente dalle suddette Amministrazioni pubbliche.

I soggetti che redigono il **bilancio in forma abbreviata** e quelli comunque **non tenuti alla redazione della Nota integrativa** (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) **pubblicano** le suddette informazioni **entro il 30.6** di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest'ultimo, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

Con riguardo ai predetti obblighi di pubblicazione:

- **a partire dall'1.1.2020**, il mancato assolvimento comporta una **sanzione pari all'1% degli importi ricevuti** con un minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo di pubblicazione (di fatto, il **mancato rispetto** degli obblighi in esame **nel 2019 non risulta sanzionato**). Va evidenziato che, in sede di conversione, è precisato che *“la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti”* è applicabile se, trascorsi 90 giorni dalla contestazione, **non sono stati adempiuti gli obblighi pubblicazione / pagamento della sanzione pecuniaria**;
- **non sono applicabili** nel caso in cui l'importo dei vantaggi economici effettivamente erogati **sia inferiore a € 10.000**.

È infine previsto che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis **contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato**, la registrazione degli stessi nella Sezione “Trasparenza” ad opera del soggetto erogante tiene luogo dei suddetti obblighi di pubblicazione purché il soggetto beneficiario indichi l'esistenza degli aiuti “oggetto di obbligo di pubblicazione” nel predetto Registro nella Nota integrativa ovvero, in mancanza, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiaassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: **FATTURAZIONE ELETTRONICA DIFFERITA E GESTIONE DEL REVERSE CHARGE INTERNO**
NOTA CONGIUNTA CONFIMI - ANC

A seguire alleghiamo una **nota congiunta redatta da Confimi Industria e ANC** (Associazione Nazionale Commercialisti) che analizza nel dettaglio due delle questioni legate alle novità in materia di fatturazione elettronica: **fatturazione elettronica differita e gestione acquisti in reverse charge interno.**

Per quanto concerne la gestione **data fattura**, a seguito della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E dello scorso 17/06/2019 molte aziende sono attualmente in fibrillazione per un passaggio contenuto nella suddetta circolare secondo il quale in una sequenza di più d.d.t. (es. 2, 10 e 28 settembre) gli operatori dovrebbero emettere fattura (ancorché entro il 15 del mese successivo) valorizzando la data fattura con la data dell'ultimo d.d.t. (28 settembre nell'esempio).

Nel documento allegato viene spiegato come tale precisazione sia solo una delle varie ipotesi possibili e che, alla luce del nuovo quadro tecnico normativo, non è venuta meno la possibilità di continuare come in passato a datare la fattura anche a fine mese (30 settembre) ancorché effettivamente emessa (trasmessa) i primi giorni del mese successivo.

Nota congiunta

FATTURAZIONE ELETTRONICA DIFFERITA (A RETRODAZIONE CONSIGLIATA) E GESTIONE DEL REVERSE CHARGE INTERNO

Roma, 18/07/2019. Con la circolare n. 14 del 17/6/2019 dell'Agenzia delle Entrate gli operatori possono tirare un sospiro di sollievo per l'ufficializzazione della possibilità di poter continuare, anche dal 1/7/2019, ad emettere/trasmettere le fatture elettroniche con data retro imputata. Qualche imbarazzo è stato avvertito in merito all'esemplificazione in cui la circolare (§ 3.1), pur richiamando espressamente la possibilità che la fattura riepilogativa differita possa essere inviata (anche) in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti dal 1° al 15° giorno del mese successivo, precisa che la valorizzazione del campo "data" va eseguita riportando quella dell'ultima operazione (ad esempio 28 settembre in una sequenza di operazioni datate 2, 10 e 28). **A tal riguardo ci sentiamo di osservare che si tratta di una delle soluzioni possibili e che, per le fatture differite, non si intravedono (alle condizioni sotto citate) motivi ostativi alla possibilità di indicare come data anche quella dell'ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni. Come spiegato anche in altro punto della circolare (§ 3.2) la nuova gestione della "data di emissione" richiede, infatti, una lettura coerente del nuovo impianto tecnico normativo in cui l'AdE ha (opportunamente) scelto di non introdurre nuovi campi al fine di gestire la possibile dicotomia (situazione diffusissima) fra data della (o delle) operazione e data di emissione (intesa come trasmissione) della fattura elettronica. L'impostazione che si può desumere dall'analisi del nuovo impianto è molto semplice: il campo data 2.1.1.3 assume il compito di individuare il momento di effettuazione dell'operazione (più genericamente potremmo parlare di "competenza" Iva) mentre di tener traccia della data di vera e propria emissione (*rectius* trasmissione), e quindi anche del termine ultimo oltre il quale la fattura sarebbe tardiva/omessa, se ne occupa (nell'interesse di tutti) il Sistema di Interscambio (SdI); tutto ciò senza travolgere l'operatività quotidiana nemmeno ai fini dell'annotazione nel registro vendite (si vedano le esemplificazioni nella nota che segue). In sostanza, fermo restando il rispetto¹ delle tempistiche di emissione (trasmissione) previste dall'articolo 21 comma 4 del d.P.R. n. 633/72, dall'analisi complessiva emerge che nulla osta, laddove sia ritenuto più agevole, alla possibilità di indicare nel campo data 2.1.1.3 una data anche diversa da quella di effettuazione dell'operazione o dell'ultimo d.d.t. (purché compresa fra il giorno di effettuazione ed il termine ultimo di emissione) e a condizione che le informazioni sul giorno di effettuazione (o il riporto degli estremi dei d.d.t. o equipollenti) siano comunque fornite nella fattura (ad esempio nella parte descrittiva o nella causale) ai fini del puntuale rispetto della nuova lettera g-bis del comma 2 dell'articolo 21 che è in vigore dal 1/7/2019.**

Via libera quindi alla retrodatazione nel (precedente) mese di effettuazione (inteso secondo le regole Iva) che non solo è possibile ma, a giudizio di ANC e Confimi, è raccomandabile per evitare disallineamenti fra i dati correttamente gestiti dai contribuenti ai fini delle "Li.Pe." e quelli che potrebbero diversamente essere interpretati dall'AdE se la fattura venisse datata (pur in perfetto rispetto dei termini e del dettato normativo) nei primi giorni del mese successivo². Tale retrodatazione non va comunque operata laddove per l'operazione siano previsti termini speciali di emissione accompagnati anche dallo slittamento dell'esigibilità della relativa imposta (si pensi, ad esempio, alla fattura triangolare "super differita" oppure alle fatture emesse dalla sede centrale per le operazioni effettuate dalle filiali).

Chiarimenti si ritiene siano invece necessari (la circolare 14 non ha affrontato questo tema) per il funzionamento del principio dell'effetto sostitutivo della fattura in regime di Registratori Telematici; salvo eccezioni il nuovo regime, com'è noto, è obbligatorio dal 1/7/2019 per commercianti ed assimilati con volume d'affari 2018 superiore a € 400.000 e lo diverrà dal 1/1/2020 per i rimanenti.

Fra i vari temi affrontati nella circolare 14 in senso distensivo ci pare possano essere interpretate anche le precisazioni relative alla casistica del reverse charge interno da cui pare trovare implicita conferma la possibilità di continuare con una gestione anche alla "vecchia maniera" ossia senza che il cessionario/committente debba necessariamente trasmettere i dati dell'integrazione al SdI (in tal senso si è espressa lo scorso 28 giugno anche Assosoftware di cui si condividono le osservazioni).

Segue nota interpretativa dettagliata.

**ANC – Comunicazione
Ufficio Stampa Confimi Industria**

¹ Tanto in fatturazione differita, quanto (come vedremo con le esemplificazioni) in fatturazione immediata.

² Si vedano gli esempi n. 993 e n. 1002 in Tavola 1.

Nota interpretativa ANC e Confimi Industria

*** GESTIONE DATA NELLA FATTURA ELETTRONICA ***

La nuova lettera g-bis

Com'è noto le novità introdotte dal collegato fiscale alla legge di bilancio 2019 (D.L. 119/2018) hanno inserito nell'articolo 21 del d.P.R. n. 633/72 la nuova **lettera g-bis** del comma 2³; norma che è entrata in vigore il 1/7/2019 e che richiede l'indicazione in fattura della *“data in cui è effettuata la cessione di beni o le prestazioni di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”*. La novità riguarda tanto la fatturazione immediata (ossia quella eseguibile entro 12 giorni) quanto, a maggior ragione, quella differita (ossia quella eseguibile al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo).

Il campo “data” rimane uno solo

Fino a ieri (cioè prima della circolare 14) quello che si doveva capire con ufficialità era se, a fronte di detta novità l'AdE/Sogei, avrebbe messo mano alle specifiche introducendo nuovi campi per gestire, nel caso di emissione/trasmisione successiva alle ore 24 del giorno di effettuazione, la “dicotomia” fra le date (fattura ed effettuazione) oppure se avrebbe lasciato invariati i tracciati di cui al provvedimento del 30/4/2018 n. 89757 che prevedono un unico campo “data” (il 2.1.1.3) posizionato nella sezione generale della fattura elettronica.

In una logica sostanzialistica è prevalsa (opportunamente)⁴ la seconda impostazione, come conferma la circolare laddove:

- (1) rammenta che il provvedimento n. 89757/2014 indica che *«La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica ...»*;
- (2) precisa che *«è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione. Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell'operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 10 giorni citati (leggasi 12, ndr) potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio»*;
- (3) sottolinea come per una fattura elettronica veicolata attraverso il SdI sia quest'ultimo che *“ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta “trasmissione” e quindi di (tempestiva) emissione.*

In salvo, nei fatti, le vecchie consuetudini

Tutto ciò significa che, a prescindere dai “preziosismi” normativi⁵ e dalle discussioni sul fatto che la fattura elettronica per la norma primaria – ossia ai sensi dell'articolo 21 comma 1 - non si potrebbe considerare emessa fino a quando non sia anche trasmessa, i contribuenti possono continuare (come si faceva in passato e come si è fatto in questi primi mesi grazie anche alla “moratoria” prevista dall'articolo 10 del DL 119/2018)⁶ a emettere (trasmettere) le fatture anche i primi giorni del mese successivo e più precisamente:

- entro il 12° giorno⁷ dal momento di effettuazione, in fatturazione immediata;
- fino al giorno 15 del mese successivo, nel caso (e in presenza dei presupposti) di fatturazione differita.

È finalmente chiaro quindi (ed è confermato) che la trasmissione elettronica della fattura può essere “asincrona” rispetto alla data indicata nel campo 2.1.1.3 della fattura stessa come già emergeva dal Provvedimento del 30/4/2018. I chiarimenti della nuova circolare n. 14/E sono comunque molto importanti poiché, ad un certo punto, di diverso avviso

³ Norma aderente ad una disposizione che, se vogliamo, già c'era nel n. 7 dell'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE e che gli operatori, pur in mancanza di un espresso richiamo nella norma nazionale, hanno pur tuttavia indirettamente onorato attraverso il richiamo dei riferimenti dei d.d.t. (o equipollenti) o la (puntuale) descrizione dell'operazione.

⁴ Si pensi quali complicazioni e difficoltà operative sarebbero invece conseguite se si fosse data voce ad una impostazione più formale, ancorché più aderente al dettato letterale dell'articolo 21, e fosse stato introdotto un ulteriore campo “data” emissione imponendo l'allineamento fra questa e quella di trasmissione oppure, viceversa, introducendo uno o più campi specifici per indicare la o le date di effettuazione.

⁵ Sulla questione è intervenuto lo scorso autunno anche il legislatore del D.L. n. 119/2018 che (si legge nella relazione tecnica) *“nel presupposto che la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa utilizzando il sistema di interscambio”* ha: (i) introdotto, innanzitutto, un periodo di moratoria (articolo 10) secondo il quale per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2019 per i trimestrali e il 30/09/2019 per i mensili non si dà luogo all'applicazione di sanzioni (quelle dell'articolo 6 del D.Lgs n.471/97 per omessa fatturazione) per le fatture emesse (leggasi trasmesse) in ritardo purché entro il termine della liquidazione periodica di riferimento; (ii) introdotto, con effetto dal 1° luglio 2019 (quindi oltre il suddetto periodo di moratoria ma ferma restando l'efficacia fino a settembre per i mensili), la possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni (oggi 12) dal momento di effettuazione dell'operazione; (iii) introdotto la già citata nuova lettera g-bis.

⁶ Vedi infra nota precedente.

⁷ Il termine originariamente previsto di 10 giorni è stato allungato a 12 con la legge di conversione del D.L. n. 34/2019.

era sembrata altra parte della stessa Agenzia che nella circolare n. 13/E del 3/7/2018 (§ 1.5) aveva paventato “tolleranza” per i ritardi minimi nella trasmissione⁸ limitatamente alla sola “fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerando anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea dei soggetti coinvolti”⁹.

Rimangono fermi, come conferma la circolare stessa, i più ampi termini previsti da disposizioni speciali quali quelli previsti dal DM 18/11/1976, ad esempio, per le fatture emesse sede centrale per le operazioni effettuate dalle filiali che non provvedono direttamente all’emissione del documento (vedi esempio 1004 in Tavola 1) oppure dall’articolo 35-bis del d.P.R. n. 633/72 per le fatture emesse dagli eredi. Discorso analogo ovviamente anche per ulteriori casi di fattura “super differita” come quelli previsti per la fatturazione in triangolazione (IT2) dal combinato disposto dell’articolo 6, comma 5, ultimo periodo e l’articolo 21, comma 4, lettera b del d.P.R. n. 633/72 (vedi esempio 1003 in tavola 1) o, comunque, di altre disposizioni speciali (ad esempio cessioni con prezzo da determinare ex D.M. 17/11/1975) o di slittamento in avanti del momento di effettuazione dell’operazione (ad esempio vendite a prova/conto visione, ecc).

La data nel caso di fattura immediata

La fattura, nel campo data 2.1.1.3 della sezione generale, va valorizzata “sempre con la data dell’operazione”, dice la circolare, e trasmessa nel giorno stesso oppure nei successivi ma non oltre il 12° (si tratta quindi di un *dies ad quem* mobile che dipende dal giorno di effettuazione). Per i medesimi motivi che andremo ad esplicitare nel paragrafo seguente, si ritiene che nessuna conseguenza sanzionatoria possa comunque derivare laddove la data indicata nel campo suddetto sia successiva al giorno dell’operazione purché all’interno del termine ultimo di emissione/trasmisione e la data di effettuazione (ai fini del rispetto della lettera g-bis) sia comunque indicata in fattura (ad esempio nella parte descrittiva o nella causale). Si vedano, al riguardo, gli esempi 991, 992 e 993 indicati in Tavola 1. Ciò detto è appena il caso di ricordare che:

- (i) nel caso delle prestazioni di servizi “interne”¹⁰, il momento dell’effettuazione è rappresentato dall’incasso del corrispettivo e pertanto l’emissione di una fattura antecedente all’incasso rappresenta essa stessa, ai fini Iva, il momento di effettuazione (effetto anticipatorio di cui all’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 633/72)¹¹;
- (ii) anche per le prestazioni di servizi – dal 2013 – è comunque possibile fruire dei maggiori termini previsti per la fatturazione differita laddove il servizio sia supportato da idonea documentazione commerciale peculiare dell’attività svolta dalla quale sia possibile individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti¹²;
- (iii) per le cessioni di beni il pagamento parziale o totale effettuato contestualmente o successivamente all’emissione del d.d.t. non fa venire meno la possibilità di emettere la fattura differita; se l’incasso avviene ante d.d.t. (cioè consegna/spedizione) va invece rispettato il termine della fatturazione immediata (C.M. 27/E/1975 e C.M. 18/E/2014) entro 12 giorni.

La data nel caso di fattura riepilogativa

In merito alla data da indicare nel citato campo 2.1.1.3 va aggiunto che la circolare (§ 3.1) puntualizzerebbe (anche in termini esemplificativi) che in caso di fattura riepilogativa (l’esempio è riferito a tre cessioni effettuate il 2, il 10 e il 28/09) la data da riportare è quella dell’ultima operazione (28/09), ma va da sé che non si vedono situazioni ostative a datare la fattura differita l’ultimo giorno del mese in cui sono comprese le operazioni (30/09). La conclusione, fra le altre, trova conforto nelle seguenti considerazioni:

- (i) chi indica i riferimenti (numero e data) dei vari d.d.t. (o equipollenti), che sono il requisito per godere della tempistica differita (ancorché il riporto dal 2013 non sia più espressamente richiamato dall’articolo 21 comma 4)¹³, ossequia nei fatti il disposto della nuova lettera g-bis;

⁸ Comunque tali da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta e non essere considerati di ostacolo all’attività di verifica e, pertanto, meramente formali ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs n.472/97.

⁹ Affermazione che, come evidenziato da ANC e Confimi Industria in una nota congiunta del 3/7/2018, contraddiceva, nei fatti, il provvedimento del 30 aprile 2018 è che oggi può ritenersi “assorbita” dall’impostazione confermata dalla nuova circolare 14 sulla gestione asincrona fra data effettuazione (indicata in fattura) e data della successiva trasmissione (gestita dal SdI).

¹⁰ Diverso, invece, il caso dei servizi generali internazionali che, nel B2B, si considerano effettuati nel momento di ultimazione o maturazione oppure, se anteriore, di pagamento (art. 6, comma 6, del d.P.R. 633/72).

¹¹ Volendo esemplificare, si consideri il caso di un intervento tecnico per la manutenzione di un macchinario ultimato in data 5/7/2019. La fattura deve essere emessa non oltre l’incasso del corrispettivo. Ipotizzando che il corrispettivo venga incassato solo successivamente all’emissione della fattura la stessa può essere emessa, ad esempio, con data 31/7/2019 con concorrenza alla liquidazione di luglio oppure anche successivamente (ad esempio 1/8/2019) con concorrenza alla liquidazione iva di agosto in scadenza il 15/9/2019.

¹² Si tratta, ad esempio, del documento attestante l’incasso del corrispettivo, contratto, nota consegna lavori, lettera d’incarico, relazione professionale, purché risultino chiaramente e puntualmente i citati elementi (C.M. 18/E/2014). Fra i casi in questione, anche le “pre-parcelle” rilasciate dai prestatori di servizi professionali sono documentazione idonea per fruire della fatturazione differita con riferimento al mese dell’incasso (FAQ AdE n. 22 del 27/11/2018).

¹³ Di converso nella C.M. 18/E/2014 (parte II quesito 1) è stato precisato che “nel caso di cessione di beni, la fattura differita potrà contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472” e a tal riguardo nella FAQ n. 52 del

(ii) si potrebbe obiettare che le date dei d.d.t. non necessariamente collimano con il giorno di consegna/spedizione (in quanto talvolta formati – per esigenze organizzative – uno o due giorni prima) ma su questo eventuale disallineamento va osservato che già in passato – C.M. 249/E/96 – proprio in materia di fatturazione differita sono state fornite interpretazioni distensive¹⁴ nel senso di potersi basare sulla data del d.d.t., fermo restando che in tal caso il d.d.t. riporta anche la successiva data di consegna o spedizione;

(iii) nella nuova circolare 14/E si parla della possibilità di indicare “una sola data, ossia, per le fatture elettroniche, quella dell’ultima operazione”, ma nessuna norma dice tuttavia che a fronte di una fattura riepilogativa va riportata solo la data dell’ultima operazione ed è evidente, pertanto, che tale indicazione ha la finalità (ben spiegata nel successivo § 3.2 dedicato all’annotazione nel registro delle fatture attive) di far concorrere l’operazione alla corretta liquidazione dell’Iva;

(iv) laddove sia rispettato il termine ultimo di trasmissione, chi compila il campo “data” a fine mese operazioni non avrà pertanto violato alcuna norma né ostacolato alcuna attività di verifica (anche con tutto lo sforzo e l’immaginazione possibile non si riesce proprio ad ipotizzare quale diverso impatto possa avere su dette attività la trasmissione il 15/10 di una fattura con data 28/9 rispetto alla trasmissione, sempre il 15/10, di una datata 30/09).

Commercianti ed assimilati e “contestualità” (dubbi)

Non è chiaro se per i commercianti ed assimilati (ossia per i soggetti esonerati, ai sensi dell’articolo 22, dall’obbligo di emettere fattura salvo richiesta del cliente) l’effetto sostitutivo della fattura, in luogo dell’emissione del nuovo documento commerciale rilasciato dai nuovi registratori telematici (D.M. 7/12/2016), funzioni con le tempistiche della “contestualità” già previste per la (sopprimenda) disciplina degli scontrini/ricevute fiscali (circolare 97/E/97 e art. 3, comma 2, del d.P.R. n.696/96) oppure possa seguire la tempistica (dilatata) dell’articolo 21 comma 4. Nella risposta d’interpello n. 159 del 27/5/2019 l’AdE dice che la nuova disciplina dei RT di cui all’articolo 2 del D.Lgs n.127/2015 rappresenta “una regola di ordine generale che sostituisce qualunque altra disposizione in essere” mentre nella precedente risposta n. 149 (che riguarda però – pur in perimetro da articolo 22 - un caso particolare quale quello delle colonnine di ricarica per auto elettriche che, laddove accessibili al pubblico, configurano “vending machines”) è stato sostenuto che “l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi in base a fattura”. In attesa di chiarimenti (a nostro giudizio necessari) si ritiene assolutamente prudente continuare ad applicare il criterio della contestualità in continuità con la disciplina del “vecchio” d.P.R. n. 696/96 (ancorché il comma 5 dell’articolo 2 del D.Lgs 127/2015 parli – in regime di RT - di superamento anche di detta norma), poiché risulta difficile immaginare che il fisco “tolleranti” l’uscita da un negozio (o da un ristorante) senza documento commerciale nella prospettiva che la fattura immediata sarà emessa (trasmessa) entro 12 giorni. Nessun dubbio, invece, in merito alla possibilità di utilizzare il “documento commerciale con validità anche fiscale” (ossia integrato a richiesta del cliente con la sua partita Iva o codice fiscale) ai fini dell’emissione (trasmissione) della fattura differita (entro il 15 del mese successivo) poiché l’ipotesi è espressamente richiamata nell’articolo 5 del D.M. 7/12/2016 e ferma l’accortezza di indicare i riferimenti del documento commerciale nella FE oltre a togliere il relativo importo dai corrispettivi giornalieri come precisato nella FAQ n. 45/2018.

Ancorché i nuovi RT ne prevedano la gestione, chiarimenti risultano necessari anche per il funzionamento della disciplina dei corrispettivi (documento commerciale) “non riscossi”, fermo restando che, anche in questi casi, in attesa dei suddetti chiarimenti potrebbe essere utile emettere documento commerciale integrato (non riscosso) cui fare seguire fattura anche differita.

L’annotazione delle fatture attive (progressività e data)

Per quanto riguarda numero e data da annotare nel registro dell’articolo 23 del d.P.R. n. 633/72 la norma richiede quanto segue:

- 1) che il contribuente annoti le fatture **nell’ordine della loro numerazione** entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione (tanto in fatturazione differita quanto immediata) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione (ossia prima della liquidazione); l’annotazione si sposta al 15 del mese successivo l’emissione della fattura con retro imputazione al mese di emissione per il caso della triangolare (vedi esempio 1003 in Tavola 1);
- 2) che per ciascuna fattura sia indicato il **numero progressivo e la data di emissione**.

La compresenza di fatture contestuali, immediate e differite (e la diversa tempistica per il termine ultimo di emissione/trasmissione) potrebbe comportare che una fattura con numero successivo riporti una data (effettuazione operazioni) antecedente a quella con numero precedente (si veda ad esempio la n. 990 e la n. 1000 in Tavola 1). A fronte del passaggio della circolare (§ 3.2) secondo il quale “i principi generali dell’ordinamento tra cui quello della tenuta di una ordinata contabilità, così che la numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese (si osservi che si parla di mese, *nda*) di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione) ...

21/12/2018 (in materia di fatturazione elettronica) è stato precisato che i d.d.t. possono essere conservati in modalità cartacea (senza necessità di doverli obbligatoriamente “inglobare” come allegati FE). In passato nella nota Dir.TT.AA n. 360878 del 24 marzo 1978 era già stata ammessa la possibilità di omettere i dettagli delle cessioni a condizione però che i documenti attestanti le singole consegne fossero inscindibilmente allegati alla fattura costituendone parte integrante.

¹⁴ In senso distensivo vedi anche nota precedente con riferimento al dettaglio delle operazioni richiesto dalla lettera g.

impongono che la fattura in esame ... (ossia, nell'esempio, la n. 1000 relativa a un'operazione effettuata e datata il 28/9/2019) possa essere distinta da quelle emesse nelle more" (ad esempio la fattura immediata n. 990 emessa il 1/10/2019), è stato opportunamente:

- riconosciuta "piena libertà" su come ottemperare a tale obbligo (ad esempio sezionali, codifiche o comunque altro metodo) affinché si ottemperi "all'imputazione corretta dell'imposta nel periodo di riferimento";
- precisato che alla luce del mutato quadro tecnico-normativo e considerata altresì la finalità dell'articolo 23 che per l'appunto è, in primo luogo, quella della corretta liquidazione dell'imposta, "ne deriva ... che la data riportata nel campo "data" della sezione "dati Generali" del file della fattura elettronica – coerente con l'effettuazione dell'operazione ... - è quella che è possibile indicare nel registro delle fatture emesse".

Salvo verificare ovviamente i "non scarti"¹⁵, ciò significa che il contribuente si può sostanzialmente disinteressare, ai fini dell'annotazione nel registro vendite, della data di trasmissione (che sarebbe quella di "effettiva" emissione) e annotare nel registro esclusivamente la data riportata nel documento (ossia nel più volte citato campo 2.1.1.3).

Giova altresì osservare che nemmeno il riporto della data di annotazione (entro il suddetto termini del 15 del mese successivo) è un elemento richiesto dall'articolo 23 e quindi può essere omesso. Si richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che il riporto di tale informazione (la data di annotazione) può risultare però fondamentale (per altri fini) in alcuni casi: si pensi, ad esempio, ai fini della determinazione del reddito per i soggetti in contabilità semplificata (art. 66 Tuir) che hanno optato, ai sensi dell'articolo 18 comma 5 del d.P.R. n. 600/73, per il regime della presunzione del registrato uguale incassato/pagato (circolare AdE n.11/E/2017 § 6.5) oppure per gli autotrasportatori che effettuano "unicamente" servizi di trasporto e che (oltre che per gli effetti dell'eventuale disciplina del 18 comma 5) hanno facoltà, anche ai fini del versamento Iva, di derogare alla regola generale dell'articolo 23 e annotare le fatture entro la fine del trimestre solare successivo a quello di emissione della fattura "facendo riferimento, in sede di registrazione, alla data di annotazione anziché alla data di emissione" (cfr C.M. 328/E/1995).

Ciò premesso esemplifichiamo (in Tavola 1) alcune soluzioni (fra le varie configurabili) che meno impattano in termini operativi poiché, anche senza adottare sezionali, consentono di rispettare l'ordinata contabilizzazione nell'ordine della numerazione (richiesto dall'articolo 23) e anche nel rispetto dell'emissione (intesa come trasmissione), così come le prescrizioni della lettera g-bis dell'articolo 21. Il tutto fermo restando, come più volte sottolineato, che il contribuente rispetti il termine ultimo di emissione (trasmissione) disciplinato dall'articolo 21 comma 4¹⁶.

Tavola 1 – soluzione senza adozione di sezionali

N° fattura	Giorno effettuazione operazione	Data fattura (campo 2.1.1.3 XML) da riportare anche nel registro	Data emissione (trasmissione SdI) che non serve riportare nel registro	Termine ultimo annotazione e competenza annotazione	Note
990 (*)	1/10/2019	1/10/2019	1/10/2019	15/11/2019 Competenza li.pe. Ottobre	Fattura contestuale
991 (*)	28/09/2019	28/09/2019	08/10/2019 (ultimo giorno utile)	15/10/2019 Competenza li.pe. settembre	Fattura immediata senza necessità di indicare la diversa data dell'operazione
992	28/09/2019	30/09/2019	08/10/2019 (ultimo giorno utile)	15/10/2019 Competenza li.pe. settembre	Fattura immediata con indicazione (nella parte descrittiva) della diversa data di effettuazione dell'operazione (28/09)
993	28/09/2019	01/10/2019	08/10/2019 (ultimo giorno utile)	15/10/2019 Competenza li.pe. settembre	Come sopra
...

¹⁵ L'ipotesi di scarto e cioè di fattura che non si considera emessa ma già annotata è stata ben disciplinata nel § 6.3. del provvedimento AdE del 30/4/2019 e nella circolare AdE n. 13/E/2018 § 1.6 a cui si rinvia.

¹⁶ Si consiglia sempre, ad ogni buono conto, di evitare la trasmissione troppo in prossimità dell'ultimo momento utile (tanto in fatturazione immediata che differita) poiché – considerate anche le problematiche tecniche di questa prima fase – la data "certificata" dal SdI nella ricevuta di esito trasmissione potrebbe risultare successiva. Sulla problematica non sono mai state fornite indicazioni ufficiali tuttavia, come sostenuto da Assosoftware in una FAQ del 28/6/2019, qualche giorno di differenza dovrebbe essere tollerato.

1000 (*)	Cessione varie di settembre documentate da d.d.t. di cui l'ultima 28/09/2019	28/09/2019	8/10/2019 (prima del termine ultimo)	15/10/2019 Competenza li.pe. settembre	Fattura differita relativa ad operazioni documentate con d.d.t. del mese di settembre di cui l'ultima del 28/9/2019
1001	Cessione varie di settembre documentate da d.d.t. di cui l'ultima 21/09/2019	30/09/2019	15/10/2019	15/10/2019 Competenza li.pe. settembre	Fattura differita relativa ad operazioni documentate con d.d.t. i cui riferimenti vengono comunque riportati in fattura
1002	Cessione varie di settembre documentate da d.d.t. di cui l'ultima 25/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019 Competenza li.pe. settembre	Fattura differita relativa ad operazioni documentate con d.d.t. i cui riferimenti vengono comunque riportati in fattura
1003	Cessione triangolare documentata con d.d.t. del 17/09/2019 emesso dal fornitore IT1	31/10/2019	31/10/2019	15/11/2019 Competenza li.pe. ottobre	Per IT2 la fattura può essere emessa entro la fine del mese successivo e l'operazione si considera esigibile in detto periodo (art. 21 co.4/b e art. 6, co.5, ultimo periodo del d.P.R. n. 633/72)
...					
1400	Cessioni varie di settembre 2019 effettuate dalla sede secondaria con fattura centralizzata	31/10/2019	31/10/2019	15/11/2019 Competenza li.pe. ottobre	Fattura ex DM 18/11/1976
(*) Gli esempi n. 990, 991 e n.1.000 sono elaborati in conformità a quanto indicato nella circolare AdE n.14/E/2019 § 3.1.					

Si osservi che in tutti gli esempi proposti, a fronte di un'unica numerazione progressiva, è rispettata sia la progressività di emissione (trasmissione) sia l'indicazione del giorno di effettuazione delle operazioni (vuoi, a seconda del caso, nel campo data o in altre sezioni). In merito alla sequenza di trasmissione giova comunque osservare che (come meglio diremo a seguire) il SdI non controlla detta progressività a giorno (cioè sulla data completa) ma effettua scarti solo laddove in un medesimo anno vengano trasmesse più di una fattura (non scartata) con lo stesso numero.

Gestionali che non consentono una retrodatazione

Non tutti i gestionali, però, consentono di attribuire al campo data (2.1.1.3) un valore precedente a quello di una fattura con protocollo successivo (si veda l'esempio n. 991, 992 o n. 1000 e 1001, rispetto alla 990)¹⁷. Tali situazioni possono essere gestite, sempre mantenendo fede ad un'unica numerazione, compilando suddetto campo con una data che va da quella coincidente con quella utilizzata per l'ultimo protocollo generato a quella del giorno di trasmissione (si vedano gli esempi n. 993 o 1002) e fermo restando (sempre) il rispetto del termine ultimo dell'articolo 21 comma 4¹⁸.

L'uso di sezionali

In alternativa il contribuente può sempre valutare l'adozione di numerazioni e registri sezionali (lo conferma la stessa circolare) aggiungendo appositi suffissi alla numerazione (necessari ad evitare scarti SdI)¹⁹. Ipotizziamo - fra le varie soluzioni - quella esemplificata in Tavola 2.

¹⁷ Il caso non è raro e in alcuni casi (software imposti da capogruppo estere) nemmeno "forzabile".

¹⁸ Vedi precedente nota 16.

¹⁹ Salva l'ipotesi, in settori particolari, di compilazione del tag "Art73" che indica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 (ciò consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero).

Tavola 2 – esemplificazione con adozione numerazioni sezionali

Sezionale	Giorno effettuazione	N° fattura	Data fattura	Data trasmissione	Note
A - Fatture contestuali			
	01/10/2019	190A	01/10/2019	1/10/2019	Vedi caso 990 Tavola 1
B - Fatture immediate			
	28/09/2019	291B	28/09/2019	08/10/2019	Vedi caso 991 Tavola 1
	28/09/2019	292B	30/09/2019	08/10/2019	Vedi caso 992 Tavola 1
	28/09/2019	293B	01/01/2019	08/10/2019	Vedi caso 993 Tavola 1
C – Fatture differite			
	Varie settembre	500C	28/09/2019	08/10/2019	Vedi caso 1000 Tavola 1
	Varie settembre	501C	30/09/2019	15/10/2019	Vedi caso 1001 Tavola 1
	Varie settembre	502C	15/10/2019	15/10/2019	Vedi caso 1002 Tavola 1
D – Fatture super differite			
	d.d.t. del 17/09/2019 emesso da IT1 (triangolare)	103D	31/10/2019	31/10/2019	Vedi caso 1003 Tavola 1
	Operazioni varie di settembre effettuate dalla filiale	140D	31/10/2019	31/10/2019	Vedi caso 1400 Tavola 1
			

Si osservi che un'ulteriore variabile potrebbe anche essere quella di suddividere i sezionali fra “fatture contestuali” (ossia sincrone) e “fatture non sincrone” (immediate o differite) con la conseguenza che si riducono, tuttavia, i margini di “flessibilità” operativa dovendo ben coordinare la tempistica a massimo 12 giorni per le fatture immediate e quella al più tardi del 15 del mese successivo per le differite.

La retrodatazione è più una necessità che una facoltà

Come retro argomentato non ci saranno scarti per le trasmissioni “asincrone” e, a ben osservare, è l’Agenzia stessa a chiedere che la fattura venga (retro) datata nel periodo di effettuazione dell’operazione (si vedano gli esempi 991 e 1000 che sono tratti dalla circolare 14/E). Non solo quindi le fatture possono essere retrodatate ma, a nostro giudizio, è **addirittura opportuno che si eviti di usare nel campo data 2.1.1.3 un valore estraneo (e successivo) al mese di competenza Iva** fermo restando, come abbiamo già osservato, che è il SdI che «attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta “trasmissione”» e quindi di (tempestiva) emissione. Nulla vieta ovviamente al contribuente di datare la fattura anche in un giorno del mese successivo purché entro l’intervallo del termine ultimo di emissione (e non oltre la data di trasmissione pena lo scarto); la datazione nel mese successivo alla “competenza Iva” rischia però di sottoporre il contribuente a futuri disagi per “sfasature” fra le liquidazioni e dichiarazioni che il medesimo avrà comunque correttamente eseguito e quelle derivanti dalle precompilate che l’Agenzia proporrà dal 2020 se non, probabilmente, da lettere di compliance per le inevitabili divergenze. Ancorché comunque conformi al dettato normativo (nuova lettera g-bis compresa) comportamenti come quelli esemplificati con la fattura 993 e 1002 sono quindi possibilmente da evitare. Nessun problema, invece, per il caso delle fatture “super differite” di cui all’esempio n. 1003 e n. 1400 perché in dette ipotesi – oltre ad un maggior termine per l’emissione della fattura – è previsto - nei fatti - anche lo slittamento della “competenza” dell’operazione e dell’esigibilità dell’Iva.

Cosa controlla il SdI?

Nell’economia dei ragionamenti svolti e ad ulteriore sostegno delle argomentazioni proposte giova osservare che il Sistema di Interscambio (SdI) che ha anche il compito di controllare (fra le altre) il rispetto del requisito della “unicità” della fattura richiesto dall’articolo 21 co. 2/b (numero progressivo che la identifichi in modo univoco) effettua tale

controllo con riferimento all'anno indicato nel campo 2.1.1.3 (e non anche al giorno) cosicché vengono originate notifiche di scarto (equivalenti a fattura non emessa) nelle seguenti situazioni:

- trasmissione di fattura con lo stesso numero e data anno (codice errore 404 “fattura duplicata” o 409 “fattura duplicata nel lotto”); fa eccezione il caso in cui il nuovo documento con il medesimo numero sia un TD04 (nota di credito) oppure nel file - per i casi previsti- sia stato valorizzato a “SI” il campo “Art73” (cosa che consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero) nel qual caso la verifica di unicità viene effettuata secondo le regole precedenti ma tenendo conto della data completa e non solo dell'anno;
- campo data 2.1.1.3 con valore superiore a quello di ricezione del SdI (cod. 00403) o campo data 2.1.1.3 superiore all'eventuale campo 2.1.6.3 relativo a fatture collegate (cod. 00418), nel presupposto che (come precisato nella circolare 18/E/2014 §1.4) “l'emissione della fattura non potrà comunque essere successiva al momento della sua consegna o spedizione (fattura analogica) ovvero al momento della sua trasmissione per via elettronica o messa a disposizione del cessionario o committente (fattura elettronica)”.

Cos'è cambiato quindi dal 1° luglio 2019?

Potremmo concludere che con il 1° luglio è cambiato poco nulla dal punto di vista operativo, salvo evidenziare, per i soggetti in liquidazione trimestrale, la fine del periodo transitorio (art. 10 D.L. 118/2019) che escludeva, per le operazioni fino al 30/6/2019, le sanzioni per omessa/tardiva fatturazione nel caso di emissione (trasmissione) entro il termine di liquidazione dell'Iva (e riduzione dell'80% nel caso di emissione entro quella successiva). Se per le operazioni effettuate nel 2° trimestre (fino al 30/6/2019) l'ultima spiaggia rimane quindi il 20/8/2019 (scadenza della liquidazione Iva del 2° trimestre), per quelle effettuate dal 1° luglio i contribuenti trimestrali devono già misurarsi (ferme restando le ipotesi di fatturazione differita) con la nuova tempistica della fatturazione immediata che è più favorevole (12° giorni) rispetto alla precedente (ore 24), ma non più gestibile “sotto traccia”. Si ricorda che per i soggetti mensili analoghi moratoria si protrae, invece, per le operazioni fino al 30/9/2019 (le fatture di settembre, ad esempio, non saranno sanzionabili se trasmesse entro il 16/10/2019).

***** LE FATTURE CARTACEE (O ELETTRONICHE NON SDI) *****

Un'ultima osservazione va riservata (per le eccezioni rimaste) al fatto che nella circolare viene anche precisato che *“resta inteso che nel caso di fatture cartacee o elettroniche per mezzo di canali diversi dal SDI, emesse nei ... giorni successivi, il documento deve contenere entrambe le date”*. Tale precisazione va letta a conferma (se vogliamo) dell'esigenza di rispettare anche in questi casi (nel compilare la fattura) il disposto della retro citata lettera g-bis nei casi di dicotomia fra momento di effettuazione dell'operazione ed emissione della fattura (consegna, messa a disposizione o trasmissione).

***** GESTIONE REVERSE CHARGE INTERNO *****

La tempistica

Il reverse charge interno (ad esempio per la fattura delle imprese di pulizia dei locali, quella dell'idraulico che realizza l'impianto, ecc) va applicato nel mese di arrivo della fattura (tracciata dal SdI nel caso di fattura elettronica) o, al più tardi, entro 15 giorni ma con riferimento al mese di arrivo (art. 17 comma 5 e art. 74 comma 7). Il rispetto di detta tempistica risulta troppo complesso soprattutto in fatturazione elettronica di cui il SdI tiene inesorabilmente traccia dei (tutt'altro che improbabili) ritardi.

La posizione dell'AdE

Con la circolare n.13/E del 2/7/2018 (§3.1) e la FAQ n. 36 del 27/11/2018 l'AdE ha precisato che – considerata l'impossibilità di integrare una fattura XML - una modalità alternativa potrebbe essere la gestione con un separato documento XML che può essere trasmesso allo SdI (una sorta di autofattura che riporti sia i dati del fornitore che del committente nonché i dati necessari per l'integrazione della fattura e gli estremi della stessa). Nella nuova circolare 14/E (§ 6.2), riprendendo le citate indicazioni, l'AdE così si esprime: *“ciò comporta che nell'ipotesi di reverse charge interno, e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”*.

Osservazioni e proposta

Come sostenuto anche da Assosoftware il 28/6/2019, dal tenore della nuova circolare, si può anche concludere (argomentando in *contrariis*) che, invece di procedere con la soluzione in XML ed invio al SdI che consente di evitare la stampa su carta della fattura, il contribuente può in alternativa stampare la fattura elettronica e procedere (alla vecchia maniera) con l'integrazione dei dati sulla copia cartacea ferma l'annotazione nei termini rituali nel registro vendite e nel

registro acquisti. Condividendo tale lettura ci piace al riguardo anche osservare (i) che la normativa in questione non è cambiata e continua a parlare di “integrazione” (che nella FE XML non si può fare) e (ii) che in passato l’Agenzia delle Entrate ha negato l’alternatività fra integrazione e autofattura oltre al fatto che, in tema, non mancano neppure posizioni giurisprudenziali (eccessivamente rigorose) che hanno sancito la sanzionabilità del contribuente che sbaglia tecnica (circolare AdE 16/E/2013 § 3.3.2; Corte di Cassazione n. 10819 del 05/05/2010).

Secondo ANC e Confimi il reverse charge interno può essere quindi gestito senza invio al SdI (ferma restando l’integrazione su carta e la doppia annotazione) e il legislatore – se vorrà garantire all’Agenzia l’acquisizione anche dell’Iva ai fini delle precompilate – dovrà valutare altre soluzioni. Laddove non si intendesse eliminare il reverse (richiesta da più parti sostenuta ma piuttosto improbabile nel breve termine), una possibile soluzione potrebbe essere quella di allineare (dal punto di vista espositivo in fattura) il reverse allo split payment (o soluzione simile) in modo che la fattura emessa dal fornitore riporti comunque l’Iva ancorché il fornitore non la incassi e il c.d. “debitore d’imposta” rimanga il cessionario/committente. Per questa soluzione (già suggerita agli organi competenti) non resta, però, che attendere eventuali futuri sviluppi normativi.

OGGETTO: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – PERFEZIONATA LA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA DOMANDA TELEMATICA E LA COMPILAZIONE DEI FLUSSI UNIEMENS

L'INPS ha:

- 1) comunicato che, da aprile 2019, le domande di assegno per il nucleo familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato (non agricolo) devono essergli presentate direttamente, solo in modalità telematica (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2019);
- 2) fornito le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda e le istruzioni operative per i datori di lavoro (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2019);
- 3) informato di aver apportato *«alcune modifiche alla nuova Utility “Consultazione Importi ANF”, rivolta alle aziende, intermediari e rappresentanti legali, disponibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende»*, al fine di rendere più efficace e agevole la presentazione e la gestione delle domande, nonché la compilazione dei flussi Uniemens (messaggio n. 2815 del 24/07/2019).

«La nuova versione dell'Utility “Consultazione Importi ANF” prevede le seguenti implementazioni:

- *per la “Ricerca puntuale”, l'estensione del periodo di ricerca da 6 mesi a 12 mesi;*
- *per la “Ricerca massiva”, la possibilità di selezione multipla delle matricole aziendali;*
- *per la “Ricerca massiva”, l'indicazione della data di inizio e fine periodo di validità dell'ANF, riportata anche nel file xml;*
- *per la “Ricerca massiva” di una stessa matricola, l'inibizione della ricerca se questa è stata effettuata nei 5 giorni antecedenti;*
- *per la “Ricerca massiva” la possibilità di richiedere un periodo specifico DAL AL di presentazione delle domande dei lavoratori;*
- *possibilità di salvare in formato CSV l'elenco di lavoratori, importi e periodo di validità dell'ANF;*
- *notifica per e-mail dell'esito (con file xml, in caso di contatto PEC) di elaborazioni massive terminate e richieste tramite procedura web;*
- *notifiche push via e-mail relative a modifiche a file xml già richiesti (da realizzare).*

L'Utility preleva gli esiti delle domande dei lavoratori che risultano dipendenti della matricola aziendale, in base all'ultimo Uniemens a disposizione dell'INPS. Può accadere, pertanto, che un lavoratore assunto nel periodo di tempo intercorrente tra l'invio di un flusso Uniemens e l'altro, non risulti ancora associato alla nuova matricola: in questo caso, per reperire gli importi ANF da pagare e conguagliare, è necessario effettuare la “Ricerca Puntuale”, indicando il numero di protocollo della domanda fatta all'INPS dal lavoratore.

Nella prossima versione dell'Utility potrà essere effettuata anche una richiesta massiva indicando più codici fiscali dei lavoratori e numeri di protocollo (con relativo file xml da caricare in procedura).

Per venire incontro alle richieste di aziende e intermediari, le modalità di esposizione nei flussi Uniemens rimangono immutate fino alla denuncia contributiva di competenza del mese 09/2019. Pertanto, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all'INPS, non è necessario compilare la sezione <ANF>, e la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> è facoltativa».

OGGETTO: **INAIL - NUOVA DISCIPLINA SULLE RATEAZIONI DEI DEBITI PER PREMI E ACCESSORI NON ISCRITTI A RUOLO**

Con determina n. 227 del 23/07/19 del suo Presidente (allegato 1), l'INAIL ha modificato la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse ex art. 2, comma 11, del decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989.

Tale disciplina – illustrata dall'Istituto assicurativo con la circolare n. 22 del 29 luglio scorso (allegato 2) –, in particolare, semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l'obbligo del versamento dell'acconto o rata provvisoria contestualmente all'istanza, e regola in modo puntuale e dettagliato i procedimenti di concessione, revoca e annullamento.

DATA	PROT. n.	ORGANO
23/07/2019	227	DETPRES

Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi ed accessori.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell'Istituto;

visto l'articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni, che ha previsto che gli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, rispettivamente fino a ventiquattro e trentasei mensilità;

visto l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, che ha determinato dal 1° luglio 1996 in sei punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;

visto l'articolo 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che ha disposto che nei casi previsti dal comma 15, lettera a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, fino a sessanta mesi sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti;

viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2000, n. 31 e 9 aprile 2001, n. 41 riguardanti rispettivamente "Snellimento della fase istruttoria inerente al procedimento di autorizzazione ministeriale di rateizzazione a 36 mesi, per debiti contributivi, premi ed accessori di legge dovuti dagli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge 7.12.1989, n. 389" e "Determinazione dei criteri in materia di autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 389 del 1989";

visto l'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 come modificato dall'articolo 36, comma 2 ter, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 in base al quale le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive

DATA	PROT. n.	ORGANO
23/07/2019	227	DETPRES

modificazioni, riguardanti il potere degli agenti della riscossione di concedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dagli enti pubblici previdenziali;

viste le delibere n. 77 del 15 febbraio 1990 del Comitato esecutivo, n. 129 del 11 marzo 1999 del Consiglio di amministrazione, n. 445 del 17 giugno 2004 del Presidente-Commissario Straordinario, parzialmente modificata dalle delibere n. 116 del 17 aprile 2008 del Consiglio di Amministrazione e n. 6 del 18 settembre 2008 del Presidente-Commissario Straordinario - con cui è stata disciplinata la rateazione dei debiti contributivi di competenza dell'Inail, estesa ai debiti contributivi della gestione Navigazione a seguito della soppressione dell'Ipsema e del trasferimento delle relative funzioni all'Inail disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, di cui alle proprie determinazioni 23 dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297, e successive modificazioni;

vista la relazione del Direttore generale in data 19 luglio 2019;

rilevata la necessità di semplificare le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione,

DETERMINA

di approvare la "Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori", quale risulta dal documento che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.

La predetta disciplina si applica dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della relativa circolare attuativa alle istanze di rateazione presentate successivamente alla predetta data di pubblicazione.

prof. Massimo De Felice

DATA	PROT. n.	ORGANO
23/07/2019	227	DETPRES

Allegato 1

Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori

1. L'Inail può concedere la rateazione fino ad un massimo di 24 rate mensili dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo. Per le somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 la titolarità del potere di concedere la dilazione del pagamento spetta agli agenti della riscossione, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto.
2. Può essere rateizzato sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento.
3. Possono essere rateizzati anche i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato di volersi avvalere della facoltà di effettuare il pagamento in quattro rate ai sensi all'articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dall'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare la rateazione sino a 36 mesi dei debiti contributivi scaduti non iscritti a ruolo e può concedere il prolungamento della rateizzazione sino a 60 mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I Direttori delle Direzioni Territoriali sono competenti a:
 - a) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per importi fino a 258.000 euro e per un numero di rate non eccedente le 12 mensilità;
 - b) rigettare le istanze di rateazione che non soddisfano i criteri per l'ammissione;
 - c) dichiarare l'annullamento o la revoca delle rateazioni, comprese quelle concesse dal Direttore Regionale;
 - d) esprimere il parere sulle istanze di rateazione per le quali è competente il Direttore Regionale.
6. I Direttori delle Direzioni Regionali e il Direttore della Direzione Provinciale di Bolzano sono competenti a:
 - a) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per importi superiori a 258.000 euro;
 - b) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per un numero di rate eccedenti le 12 mensilità fino a 24 mensilità indipendentemente dall'importo del debito;
 - c) rigettare le domande di rateazione che non soddisfano i criteri per l'ammissione;
 - d) esprimere il parere sull'estensione della rateazione a 36 mesi e dare esecuzione all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - e) esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 60 mesi e dare esecuzione al decreto di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.
7. Il Direttore della Sede Regionale di Aosta e il Direttore della Direzione provinciale di Trento sono competenti a:

DATA	PROT. n.	ORGANO
23/07/2019	227	DETPRES

- a) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo sia per importi fino a 258.000 euro e per un numero di rate non eccedente le 12 mensilità, sia per importi superiori a 258.000 euro nonché per un numero di rate eccedenti le 12 mensilità fino a 24 mensilità indipendentemente dall'importo del debito;
- b) rigettare le istanze di rateazione che non soddisfano i criteri per l'ammissione;
- c) dichiarare l'annullamento o la revoca delle rateazioni;
- d) esprimere il parere sull'estensione della rateazione a 36 mesi e dare esecuzione all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- e) esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 60 mesi e dare esecuzione al decreto di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.

8. Le istanze di rateazione possono essere accolte a condizione che:

- a. per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi ed accessori accertati alla data dell'istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
- b. per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi ed accessori accertati alla data dell'istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti. Se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le rate di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, l'istanza di rateazione può essere accolta a condizione che tutte le rate non scadute siano incluse nell'istanza stessa;
- c. non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
- d. non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell'istanza;
- e. l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro;
- f. il debitore dichiararsi di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- g. il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail ad ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
- h. il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza ed azionabilità del credito dell'Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

9. Con la presentazione dell'istanza di rateazione il debitore prende atto che:

- a. l'omesso o parziale pagamento della prima rata comporta l'annullamento della rateazione concessa. Tali debiti non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione;
- b. l'inosservanza anche parziale del piano di ammortamento e l'omesso pagamento di una delle rate successive alla prima o di una parte di essa comporta la revoca della rateazione e l'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute;
- c. la concessione della rateazione non determina novazione dell'obbligazione originaria e, di conseguenza, il credito dell'Inail conserva i privilegi di legge;
- d. il pagamento in forma rateale comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento

DATA	PROT. n.	ORGANO
23/07/2019	227	DETPRES

principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea, vigente alla data di presentazione dell'istanza di rateazione, maggiorato di 6 punti, in base all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402;

- e. qualora ottenga ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 del medesimo articolo, l'Inail provvederà al relativo conguaglio sull'importo del debito residuo oggetto di rateazione o al rimborso in caso di intervenuto pagamento della stessa.

10. L'istanza di rateazione deve essere presentata utilizzando l'apposito servizio telematico.
11. Il debitore nell'istanza di rateazione si impegna ad effettuare puntualmente in caso di accoglimento sia il versamento delle quote mensili di ammortamento che degli altri pagamenti correnti. Il debitore deve effettuare il versamento della prima delle rate accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento. Il debitore deve effettuare il versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate nel piano di ammortamento.
12. L'istanza di rateazione viene definita sulla base dei criteri di cui al punto 8 con provvedimento motivato, che può essere di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento la rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall'Inail, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento stesso.
13. L'istanza di rateazione viene valutata sulla base delle informazioni registrate negli archivi informatici dell'Istituto e non è suscettibile di modifica dopo il suo invio da parte del debitore. Può essere presentata istanza di rateazione anche per gli stessi debiti non iscritti a ruolo già oggetto di una precedente istanza qualora non sia stato emesso il piano di ammortamento, a seguito di rigetto per carenza di uno dei requisiti indicati al punto 8.
14. Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata. Il procedimento amministrativo di concessione della rateazione si conclude entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento è emesso entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza. La rateazione ha effetto con il versamento della prima rata il cui termine di scadenza è fissato al quindicesimo giorno dalla presentazione dell'istanza. Il debitore può chiedere di fissare il termine di scadenza della prima rata tra l'undicesimo e il quindicesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora la prima rata abbia scadenza successiva a 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il versamento da effettuare sarà pari al valore delle rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse.
15. I versamenti mensili delle rate sono accettati a titolo di acconti sul debito rateizzato, senza pregiudizio di ogni atto o azione che l'Inail ritenga eventualmente opportuno iniziare, in qualsiasi momento, per il recupero del credito residuo. I versamenti sono imputati agli interessi e al capitale in base al criterio del periodo assicurativo più remoto.
16. L'omesso o parziale pagamento della prima rata determina l'annullamento del piano di ammortamento che viene comunicato al debitore con apposito provvedimento con il quale viene richiesto l'integrale pagamento dei debiti, che non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione.

DATA	PROT. n.	ORGANO
23/07/2019	227	DETPRES

17. L'omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determina la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l'integrale pagamento del debito residuo.
18. Il parziale pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determina la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento se il debitore non provvede a regolarizzare la situazione versando immediatamente la differenza.
19. Il mantenimento del pagamento in forma rateale dei debiti perfezionatosi con il versamento della prima rata nei termini indicati al punto 12 è subordinato alla condizione che, nel corso della rateazione, non si determini un ulteriore debito.
20. È facoltà del debitore estinguere in ogni momento la rateazione, versando integralmente in unica soluzione l'intero debito residuo.
21. I provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso il ricorso ad altro organo dell'Inail.
22. Sono abrogate le precedenti disposizioni emanate dall'Istituto in materia di disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori. La presente disciplina entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della relativa circolare applicativa e si applica alle istanze di rateazione presentate successivamente alla predetta data di pubblicazione.

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 22

Roma, 29 luglio 2019

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo. Nuova disciplina approvata con determina presidenziale 23 luglio 2019, n. 227.

Quadro normativo

- ⚡ **Legge 7 dicembre 1989, n. 389:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati". Articolo 2, comma 11.
- ⚡ **Legge 29 luglio 1996, n. 402:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito". Articolo 3, comma 4.
- ⚡ **Legge 23 dicembre 2000, n. 388:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". Articolo 116, commi 15, 16 e 17.
- ⚡ **Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2000, n. 31:** "Snellimento della fase istruttoria inerente al procedimento di autorizzazione ministeriale di rateizzazione a 36 mesi, per debiti contributivi, premi ed accessori di legge dovuti dagli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge 7.12.1989, n. 389".

‖ **Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 9 aprile 2001, n. 41:** "Determinazione dei criteri in materia di autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 389 del 1989".

‖ **Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche:** "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337". Articolo 26 come modificato dall'articolo 36, comma 2 ter, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

‖ **Determina del Presidente dell'Inail 23 luglio 2019, n. 227:** "Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori".

Premessa

Con la determina del Presidente dell'Inail 23 luglio 2019, n. 227, che si allega, è stata modificata la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse dall'Inail ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.

La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l'obbligo del versamento dell'acconto o rata provvisoria contestualmente all'istanza, e regola in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa, anche in considerazione dell'esigenza di supportare tali procedimenti con un apposito servizio *online* e con una specifica applicazione interna di gestione.

La rateazione rappresenta, infatti, lo strumento per consentire al debitore in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica di regolarizzare la propria situazione contributiva.

In considerazione della specificità dell'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi è stata mantenuta la possibilità di rateizzare anche i debiti correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.

Debiti oggetto di rateazione

L'Inail può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389¹.

La rateazione riguarda i debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purchè non iscritti a ruolo, infatti, per le somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 la titolarità del potere di

¹ Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati", articolo 2, comma 11:

Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, e in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

concedere la dilazione del pagamento dal 1° marzo 2008² spetta agli agenti della riscossione, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto³.

Può essere rateizzato sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento.

Possono essere rateizzati anche i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in 4 rate ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144⁴.

² Si rinvia alla circolare Inail 3 aprile 2008, n. 22 "Rateazione dei crediti iscritti a ruolo e altre innovazioni normative in materia di riscossione coattiva".

³ Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337", articolo 24:

1. *I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.*

2. *L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.*

3. *Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.*

4. *In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25.*

5. *Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.*

6. *Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.*

7. *Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.*

8. *Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.*

Articolo 26:

1. *Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.*

1-bis. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione.*

2. *Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.*

⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", articolo 44, comma 3: *Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio.*

Per quanto riguarda gli accessori dei premi, possono essere oggetto di rateazione i debiti per sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché gli interessi ex articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388⁵ e gli interessi per il pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Si ricorda, infine, che l'articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, ha previsto che in casi eccezionali il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare la rateazione sino a 36 mesi dei debiti contributivi scaduti non iscritti a ruolo e che l'articolo 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388⁶ ha disposto che

Legge 17 maggio 1999, n. 144, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", articolo 55, comma 5:

5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

⁵ Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", articolo 16, commi 8 e 9:

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

⁶ Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", articolo 116, comma 15 lettera a) e comma 17:

15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:

a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;

17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

nei casi previsti dal comma 15, lettera a) della medesima legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può autorizzare il pagamento rateale fino a 60 mesi sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

Competenza a concedere, annullare e revocare le rateazioni

A seguito del Regolamento di Organizzazione adottato con determinazioni presidenziali 23 dicembre 2013, n. 332 e 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni la competenza in materia di rateazioni è articolata come segue.

1. I Direttori delle Direzioni territoriali sono competenti a:
 - a) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per importi fino a 258.000 euro e per un numero di rate non eccedente le 12 mensilità;
 - b) rigettare le istanze di rateazione che non soddisfano i criteri per l'ammissione;
 - c) dichiarare l'annullamento o la revoca delle rateazioni, comprese quelle concesse dal Direttore regionale;
 - d) esprimere il parere sulle istanze di rateazione per le quali è competente il Direttore regionale.
2. I Direttori delle Direzioni regionali e il Direttore della Direzione provinciale di Bolzano sono competenti a:
 - a) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per importi superiori a 258.000 euro;
 - b) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per un numero di rate eccedenti le 12 mensilità fino a 24 mensilità indipendentemente dall'importo del debito;
 - c) rigettare le domande di rateazione che non soddisfano i criteri per l'ammissione;
 - d) esprimere il parere sull'estensione della rateazione a 36 mesi e dare esecuzione all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - e) esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 60 mesi e dare esecuzione al decreto di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.
3. Il Direttore della Sede regionale di Aosta e il Direttore della Direzione provinciale di Trento sono competenti a:
 - a) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo sia per importi fino a 258.000 euro e per un numero di rate non eccedente le 12 mensilità, sia per importi superiori a 258.000 euro nonché per un numero di rate eccedenti le 12 mensilità fino a 24 mensilità indipendentemente dall'importo del debito;
 - b) rigettare le istanze di rateazione che non soddisfano i criteri per l'ammissione;
 - c) dichiarare l'annullamento o la revoca delle rateazioni;
 - d) esprimere il parere sull'estensione della rateazione a 36 mesi e dare esecuzione all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - e) esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 60 mesi e dare esecuzione al decreto di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.

Presentazione dell'istanza di rateazione

Il debitore, identificato dal codice fiscale, che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e che intenda regolarizzare la propria situazione nei confronti dell'Inail deve presentare un'apposita istanza utilizzando il servizio telematico "Istanza di rateazione" disponibile sul sito www.inail.it.

L'istanza di rateazione può essere presentata anche da un intermediario in possesso di delega dall'interessato, come per gli altri servizi *online*.

Nell'istanza deve essere indicato l'importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a debiti scaduti o correnti. La Struttura territoriale dell'Inail, competente in base alla sede legale del codice ditta di cui è titolare il debitore, provvede a elaborare il piano di ammortamento in base all'importo dei debiti e alle rate indicati nell'istanza.

L'istanza può essere accolta a condizione che l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro.

È quindi fondamentale la completa e puntuale conoscenza da parte del debitore della propria situazione contributiva nonché la consapevolezza della piena sostenibilità del piano di ammortamento che sarà emesso qualora l'istanza sia accolta.

È stata pertanto prevista un'apposita funzione di simulazione del piano di ammortamento a disposizione delle Strutture territoriali dell'Inail che consente di fornire agli interessati, prima della presentazione dell'istanza, tutte le informazioni necessarie in merito alla possibile rateazione dei debiti scaduti e correnti.

Nell'istanza, infatti, devono essere indicati tutti i debiti scaduti non iscritti a ruolo per premi e accessori.

Se l'istanza riguarda debiti correnti, devono essere indicati tutti i debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento e potrà essere accolta a condizione che non risultino altri debiti scaduti.

È inoltre previsto che nell'istanza il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni.

È previsto altresì che il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

L'istanza di rateazione viene valutata sulla base delle informazioni registrate negli archivi informatici dell'Inail e non è suscettibile di modifica dopo il suo invio da parte del debitore.

Può essere presentata istanza di rateazione anche per gli stessi debiti non iscritti a ruolo già oggetto di una precedente istanza qualora non sia stato emesso il piano di ammortamento, a seguito di rigetto per carenza di uno dei requisiti previsti per l'accoglimento.

Condizioni per la concessione della rateazione

La nuova disciplina stabilisce che l'istanza di rateazione può essere accolta a condizione che:

- a. per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;

- b. per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti. Se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le rate di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, l'istanza di rateazione può essere accolta a condizione che tutte le rate non scadute siano incluse nell'istanza stessa;
- c. non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale norma, infatti, stabilisce che le rateazioni possono essere concesse in casi straordinari e per periodi limitati;
- d. non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell'istanza;
- e. l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro;
- f. il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- g. il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
- h. il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

I provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso il ricorso a altro organo dell'Inail.

Definizione dell'istanza di rateazione ed emissione del piano di ammortamento

L'istanza di rateazione viene definita sulla base dei criteri suindicati con provvedimento motivato, che può essere di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento la rateazione ha effetto con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall'Inail, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento stesso.

Il debitore nell'istanza di rateazione si impegna a effettuare puntualmente in caso di accoglimento sia il versamento delle quote mensili di ammortamento che degli altri pagamenti correnti.

Il debitore prende altresì atto che la concessione della rateazione non determina novazione dell'obbligazione originaria e, di conseguenza, il credito dell'Inail conserva i privilegi di legge.

Il versamento della prima delle rate accordate deve essere effettuato entro la data indicata nel piano di ammortamento. Il debitore deve effettuare il versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate nel piano di ammortamento.

Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata.

Le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento sono posticipate al giorno seguente non festivo, in applicazione dell'articolo 2963 del codice civile⁷, nel caso in cui cadano di domenica o di giorno festivo.

Il procedimento amministrativo di concessione della rateazione si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza ed è articolato come segue:

- 1) il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento è emesso entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza;
- 2) il pagamento della prima rata, la cui scadenza è indicata nel piano di ammortamento, è fissato al quindicesimo giorno dalla presentazione dell'istanza.

Tali termini sono allineati alla normativa vigente in materia di Durc *online*, infatti l'articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015⁸, prevede che l'interessato possa regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito previsto dal comma 1 del medesimo articolo (che deve riportare l'indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate) e l'articolo 3, comma 2, lettera a)⁹ dello stesso decreto stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di rateizzazioni concesse.

Il debitore può comunque chiedere alla Sede di fissare la scadenza della prima rata tra l'undicesimo e il quindicesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza.

Qualora la prima rata abbia scadenza successiva a 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il versamento da effettuare sarà pari al valore delle rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse.

Il pagamento in forma rateale comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca centrale europea, vigente alla data di presentazione dell'istanza di rateazione, maggiorato di 6 punti, in base all'articolo 3,

⁷ Articolo 2963 codice civile:

I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

⁸ Decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)", articolo 4:

1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite Pec, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.

2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.

3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.

4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

⁹ Articolo 3, comma 2, lettera a):

2. La regolarità sussiste comunque in caso di:

a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti; (...).

comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402¹⁰.

I versamenti mensili delle rate sono accettati a titolo di acconti sul debito rateizzato, senza pregiudizio di ogni atto o azione che l'Inail ritenga eventualmente opportuno iniziare, in qualsiasi momento, per il recupero del credito residuo.

I versamenti sono imputati agli interessi e al capitale in base al criterio del periodo assicurativo più remoto, al fine di tutelare il diritto di credito dell'Inail meno garantito.

Qualora il debitore ottenga ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388¹¹ la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 del medesimo

¹⁰ Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402 "Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito", articolo 3, comma 4:

4. *A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni.*

Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 "Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni", articolo 13 "Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori", comma 1:

L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso.

Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", articolo 2, comma 1, ha poi disposto che:

1. *A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento. Detto tasso è inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea che la Banca d'Italia considererà più comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo di effetto.*

La legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", articolo 14 "Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori" ha successivamente disposto che:

1. *Ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali e assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1 gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, è preso a base il tasso ufficiale di sconto.*

Infine il decreto del Ragioniere generale dello Stato 26 settembre 2005 "Rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai tesoriere e cassieri degli enti e organismi pubblici sottoposti al regime di tesoreria unica" ha stabilito che "Le parole "tasso ufficiale di sconto" citate nel secondo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro del 5 novembre 1984 e nel primo comma dell'art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro del 22 novembre 1985 e le parole "tasso ufficiale di riferimento" citate nel primo comma dell'art. 3 del predetto decreto del 22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere generale dello Stato dell'11 dicembre 2001, sono sostituite dalle parole "tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea".

¹¹ Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", articolo 116, commi 8, 15 e 16:

8. *I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;*

articolo¹², l'Inail provvederà al relativo conguaglio sull'importo del debito residuo oggetto di rateazione o al rimborso in caso di intervenuto pagamento della stessa.

È facoltà del debitore estinguere in ogni momento la rateazione, versando integralmente in unica soluzione l'intero debito residuo.

Annullamento del piano di ammortamento

L'omesso o parziale pagamento della prima rata determina l'annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento. L'annullamento viene comunicato al debitore con apposito provvedimento con il quale viene richiesto l'integrale pagamento dei debiti.

Tali debiti non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione e le somme dovute devono essere iscritte a ruolo con immediatezza dalla Struttura territoriale dell'Inail competente, attraverso l'apposita applicazione che consente alle Sedi di attivare autonomamente l'iscrizione stessa, senza attendere l'elaborazione centralizzata alle scadenze previste dal piano recupero crediti annuale.

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:

a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;

b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 2121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

¹² Si rinvia alla circolare Inail 19 dicembre 2003, n. 73 "Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione".

Qualora il pagamento non risulti acquisito in archivio, prima di emettere il provvedimento di annullamento è opportuno che le Sedi, nell'ambito dei controlli di correntezza dei versamenti delle rate accordate, verifichino l'effettivo mancato pagamento della prima rata.

Si sottolinea che la rateazione è efficace solo se il debitore ha pagato l'intero importo richiesto a titolo di prima rata entro il termine comunicato con il piano di ammortamento, infatti attraverso l'effettuazione di tale versamento il debitore accetta il piano di ammortamento che gli è stato comunicato.

Revoca della rateazione

L'omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comporta la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l'integrale pagamento del debito residuo.

Tale comportamento costituisce, infatti, una violazione degli impegni assunti dal debitore con la presentazione della istanza di rateazione.

Il parziale pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determina la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento se il debitore non provvede a regolarizzare la situazione versando immediatamente la differenza.

A tal fine è stata prevista un'apposita evidenza nell'applicazione interna di gestione delle rateazioni per la tempestiva individuazione dei casi in discorso.

Anche in caso di revoca, la struttura territoriale dell'Inail competente deve provvedere con immediatezza all'iscrizione a ruolo delle somme dovute attraverso l'apposita applicazione.

Infine, il mantenimento del pagamento in forma rateale dei debiti perfezionatosi con il versamento della prima rata, nei termini indicati al punto 12 dell'allegato 1 alla determina presidenziale, è subordinato alla condizione che, nel corso della rateazione o delle due rateazioni concesse, non si determinino ulteriori debiti.

Il debitore è tenuto, infatti, a pagare i premi alle scadenze fissate dall'Inail ex articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e la concessione delle rateazioni è diretta, attraverso la rimessione nei termini per i versamenti, a far recuperare al debitore la regolarità contributiva.

Qualora siano state accordate al medesimo debitore due rateazioni, questi deve rispettare le scadenze di pagamento previste da entrambi i piani di ammortamento.

La revoca di uno dei due piani di ammortamento per omesso o parziale pagamento delle rate successive alla prima, comporta la revoca anche della seconda rateazione accordata indipendentemente dal rispetto delle scadenze fissate, in quanto il debitore non è più in possesso della regolarità contributiva che è condizione per il mantenimento della rateazione stessa.

Infine, si sottolinea l'importanza che i provvedimenti di revoca siano adottati puntualmente e tempestivamente, anche in relazione alle istruttorie per la regolarità contributiva.

Rateazioni fino a 36 mesi e fino a 60 mesi in casi eccezionali oggetto di autorizzazione ministeriale

L'articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, ha previsto che in casi eccezionali il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare la rateazione sino a 36 mesi dei debiti contributivi scaduti non iscritti a ruolo.

L'articolo 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto poi che nei casi previsti dal comma 15, lettera a) della medesima legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può autorizzare il pagamento rateale fino a 60 mesi sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

Per queste rateazioni, la normativa di riferimento è costituita dal combinato disposto delle suddette norme e dalle circolari ministeriali 25 maggio 2000 n. 31 e 9 aprile 2001 n. 41, che ne regolano la fase attuativa.

In considerazione dell'eccezionalità e tassatività dei casi ammessi, è previsto uno specifico *iter* istruttorio a cura delle Strutture territoriali competenti, finalizzato a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni in presenza delle quali il competente organo ministeriale può autorizzare il pagamento rateale fino a 36 o 60 mesi.

Con la circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2000, n. 31¹³ è stata definita la fase istruttoria inerente il procedimento di autorizzazione ministeriale.

Allo scopo di accelerare l'*iter* procedurale con particolare riferimento alla fase afferente agli accertamenti istruttori sulle condizioni di ammissibilità delle rateazioni in questione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha previsto che gli Enti devono trasmettere, unitamente alle domande di rateazione delle aziende interessate, una dettagliata e completa relazione attestante:

- l'importo del debito contributivo e il periodo cui lo stesso si riferisce;
- le cause che hanno determinato l'omissione contributiva, quali, per esempio, il mancato incasso di notevoli crediti maturati nei confronti di enti pubblici, calamità naturali, fatti dolosi del terzo accertati giudizialmente;
- la situazione finanziaria dell'azienda da cui si desume la solvibilità del credito;
- la specificazione che la concessione della dilazione, oltre a costituire la possibile alternativa per il recupero del credito, contribuisca in modo significativo, a favorire, sia il riassetto finanziario ed economico dell'azienda, che il mantenimento dei livelli occupazionali;
- il tipo di garanzie presentate a tutela del credito;¹⁴
- il puntuale versamento delle rate provvisorie e dei contributi correnti.

Il riferimento alle rate provvisorie è da intendersi attualmente superato, a seguito della disciplina approvata con determina presidenziale 23 luglio 2019, n. 227, che non prevede più il pagamento dell'acconto ovvero della rata provvisoria contestualmente alla presentazione dell'istanza di rateazione e il pagamento delle rate provvisorie successive fino all'emissione del provvedimento di concessione.

I criteri in materia di autorizzazione ministeriale sono stati determinati con la circolare 9 aprile 2001, n. 41¹⁵ del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui si riporta di seguito il testo.

¹³ Con oggetto "Snellimento della fase istruttoria inerente al procedimento di autorizzazione ministeriale di rateizzazione a 36 mesi, per debiti contributivi, premi ed accessori di legge dovuti dagli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge 7.12.1989, n. 389" trasmessa alle Strutture territoriali con nota pari oggetto della Direzione centrale rischi 8 giugno 2000.

¹⁴ Si rinvia alla circolare Inail 30 settembre 2008, n. 60 "Rateazione dei crediti contributivi. Criteri per la prestazione della garanzia fideiussoria" e alla delibera Presidente-Commissario straordinario 18 settembre 2008, n. 6 "Rateazione dei crediti contributivi. Criteri per la prestazione della garanzia fideiussoria".

¹⁵ Con oggetto "Determinazione dei criteri in materia di autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 389 del 1989" trasmessa alle Strutture territoriali con nota pari oggetto della Direzione centrale rischi 3 luglio 2001.

L'autorizzazione, da parte degli organi di gestione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il pagamento rateale sino a 36 mesi dei debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti agli enti pubblici previdenziali, può essere concessa allorché il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia riconducibile a una delle seguenti cause:

- a) calamità naturali;
- b) procedure concorsuali;
- c) carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, derivanti da obblighi contrattuali, ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;
- d) ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi transitori, non imputabili all'azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali e locali, ovvero di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale.

La predetta autorizzazione ministeriale al pagamento rateale sino a 36 mesi può, altresì, essere concessa:

- 1) in caso trasmissione agli eredi dei debiti contributivi;
- 2) in presenza di una carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali territoriali o settoriali;
- 3) in occasione di contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo (condono, recupero contributi sospesi a seguito di ordinanze connesse al verificarsi di calamità naturali, contributi correnti), aventi scadenze concomitanti;
- 4) per debiti contributivi di importo complessivo non inferiore a 5.165,00 euro (lire 10 milioni), avuto riguardo alla precaria situazione reddituale del debitore, risultante da documentazione fiscale.

Relativamente a quanto previsto dall'articolo 116, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la rateizzazione sino a 60 mesi può essere concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi sia riconducibile a una delle seguenti cause:

- a) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa. In particolare, si specifica che l'ammissione al beneficio è circoscritta allorché dette incertezze traggano origine da contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative, dalla novità o complessità della fattispecie, da obiettive difficoltà di interpretazione delle norme di settore, da cui sia derivato un obiettivo inesatto convincimento circa la sussistenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto, in via definitiva, in sede giurisdizionale o amministrativa.

Conseguentemente, devono ritenersi escluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi in cui sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo si sia formato un orientamento giurisprudenziale o amministrativo consolidato, nonché quelle in cui si faccia valere una non verosimile interpretazione delle norme;

- b) fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale¹⁶, e sempreché l'interessato esibisca certificazione dell'autorità giudiziaria attestante che presso la stessa è pendente il relativo procedimento promosso a seguito della denuncia.

Il debitore che intenda chiedere la rateazione per un numero di rate eccedenti le 24 mensilità deve presentare l'istanza, anche tramite un intermediario in possesso di delega dall'interessato, utilizzando il servizio telematico "Istanza rateazione" disponibile sul sito www.inail.it, allegando obbligatoriamente, in formato pdf, la documentazione relativa alle motivazioni addotte a fondamento dell'istanza stessa nonché la garanzia fideiussoria prestata.

In particolare deve essere allegata la documentazione probante circa le cause che hanno determinato l'omissione contributiva indicate nella circolare ministeriale 9 aprile 2001, n. 41, vale a dire per le calamità naturali¹⁷ le ordinanze emesse dalle autorità competenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1¹⁸, per le procedure concorsuali i relativi atti emessi dagli organi competenti, per le situazioni di crisi previste al punto d) nonché ai punti 1-4 della circolare ministeriale la specifica documentazione di cui il debitore deve essere necessariamente in possesso.

È opportuno che la documentazione in questione sia concordata con la Sede competente, al fine di evitare la presentazione di istanze incomplete che non potranno che essere rigettate.

La Sede, ricevuta l'istanza di rateazione, deve effettuare una puntuale e attenta istruttoria, verificando che la documentazione prodotta sia completa e che le motivazioni del mancato o ritardato pagamento dei premi siano riconducibili a una delle cause tassative stabilite nella citata circolare ministeriale, che definisce puntualmente i casi eccezionali per i quali può essere concesso il prolungamento della rateazione stessa.

Qualora la Sede verifichi che la documentazione è carente o che le motivazioni addotte non rimandano ai criteri di eccezionalità previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, deve istruire una pratica di reiezione, alla quale deve essere obbligatoriamente allegato il parere negativo motivato a firma del Direttore della Direzione territoriale. La pratica deve essere inoltrata alla Direzione regionale (o alla Direzione provinciale di Bolzano per i casi di sua competenza) per l'adozione del relativo provvedimento di reiezione a firma del Direttore della Direzione regionale (o della Direzione provinciale di Bolzano).

Nel caso in cui la documentazione pervenuta sia completa e le motivazioni del mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi siano riconducibili a una delle cause tassative previste, la Sede deve inoltrare tramite Pec alla Direzione regionale (o alla Direzione provinciale di Bolzano per i casi di sua competenza) l'intero fascicolo corredato da una dettagliata e completa relazione a firma del Direttore della Direzione territoriale competente, attestante l'importo del debito contributivo e il periodo cui lo stesso si

¹⁶ Articolo 124, codice penale:

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

¹⁷ Per le quali evidentemente non risulti disposta da una norma di legge la sospensione dei versamenti relativi ai premi assicurativi e il recupero rateale agevolato senza applicazione di sanzioni e interessi, come previsto per le ultime calamità naturali.

¹⁸ Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Raccolta 2018) "Codice della protezione civile".

riferisce, le cause che hanno determinato l'omissione contributiva, la situazione finanziaria dell'azienda da cui si desume la solvibilità del credito, la specificazione che la concessione della rateazione sino a 36 mesi, oltre a costituire possibile alternativa per il recupero del credito, contribuisce, in modo significativo, a favorire sia il riassetto finanziario ed economico dell'azienda che il mantenimento dei livelli occupazionali, il tipo di garanzie prestate a tutela del credito e il puntuale versamento dei premi assicurativi correnti.

La Direzione regionale (o la Direzione provinciale di Bolzano) esaminata la documentazione ricevuta, se ritiene che la relazione sia sufficientemente dettagliata e completa, ovvero dopo averla integrata se necessario, e che sussistano le condizioni per la concessione della rateazione sino a 36 mesi, sottopone la pratica al Direttore per la sottoscrizione del parere favorevole.

L'istanza di rateazione, completa della documentazione fornita dal debitore e della relazione sottoscritta con parere favorevole dal Direttore della Direzione regionale, deve essere inoltrata tramite Pec al competente ufficio della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ricevuta l'autorizzazione ministeriale¹⁹ che le sarà inoltrata dalla Direzione regionale, la Sede deve istruire la pratica di concessione alla quale deve essere allegata l'autorizzazione stessa.

Per la Sede regionale di Aosta e la Direzione provinciale di Trento gli adempimenti sopra descritti sono riferiti ai rispettivi Direttori.

Si sottolinea che nell'ambito del procedimento di autorizzazione in discorso le competenti Strutture territoriali dell'Inail sono tenute a valutare la presenza delle condizioni per la concessione delle rateazioni fino a 36 mesi e fino a 60 mesi.

Ulteriori indicazioni operative per le Strutture territoriali dell'Inail

La disciplina in tema di rateazione si applica ai debiti per premi assicurativi e accessori riferiti a tutte le gestioni (Industria, Navigazione e Medici RX).

Per quanto riguarda la gestione Navigazione, la disciplina in tema di rateazioni dettata dalla circolare 14 gennaio 1991, n. 6 e dalla circolare 23 luglio 2004, n. 44 era stata già estesa ai debiti per premi e accessori degli armatori²⁰, a seguito della soppressione dell'Ipsema e del trasferimento delle relative funzioni all'Inail disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per quanto riguarda le agenzie per il lavoro che assicurano i lavoratori in somministrazione, si specifica che le rateazioni dei debiti contributivi delle società di somministrazione devono essere gestite in *GRA web*, inserendo in questo archivio i titoli manuali relativi ai debiti per premi e accessori.

¹⁹ Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 275 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7.3.2011 n.54 recante "Attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" prevede nella Tabella A tra i procedimenti di competenza della Direzione generale per le politiche previdenziali con termine di 90 giorni il procedimento 70 "Autorizzazione al pagamento rateale fino a 36 mesi dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti all'INPS". Il termine massimo di conclusione di 90 giorni ivi indicato si applica evidentemente anche alle autorizzazioni fino a 36 mesi dei debiti per premi assicurativi e accessori dovuti all'Inail.

²⁰ Nota prot. DCSI/3035/11 dell'11 luglio 2011 con oggetto "Richieste di rateizzazione premi e contributi, dell'allora Direzione centrale servizi istituzionali ex Ipsema.

Sul punto si fa riserva di istruzioni operative interne, con apposita nota che sarà trasmessa alle Strutture territoriali.

Applicazione della nuova disciplina e abrogazione delle precedenti disposizioni

L'allegato 1 alla determina presidenziale stabilisce al punto 22 che sono abrogate le precedenti disposizioni emanate dall'Istituto in materia di disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori. Stabilisce inoltre che la nuova disciplina entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della relativa circolare applicativa e che si applica alle istanze di rateazione presentate successivamente alla predetta data di pubblicazione.

Pertanto la disciplina suddetta si applica alle istanze di rateazione presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare.

Contestualmente al rilascio della nuova applicazione di gestione delle rateazioni, per le istanze predette viene meno l'esigenza dei monitoraggi finora previsti.

Resta fermo che alle rateazioni in corso si applica la disciplina previgente stabilita dalla circolare 14 gennaio 1991, n. 6 e dalla circolare 23 luglio 2004, n. 44, integrate dalla circolare 30 settembre 2008, n. 60 per quanto riguarda l'eliminazione delle garanzie fideiussorie per le rateazioni dei crediti non iscritti a ruolo fino a 24 mesi.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 1

OGGETTO: **NUOVE TARIFFE DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RISPOSTE INAIL ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE**

Il decreto interministeriale 27/02/19 (pubblicato l'1 aprile 2019 dal portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) ha approvato le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "*Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività*" - in vigore dall'1 gennaio scorso e valevoli per il triennio 2019-2021 - e le relative modalità di applicazione, disponibili cliccando sul seguente collegamento: [https://www.lavoro.gov.it/ layouts/Lavoro.Web/AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&rid=20047](https://www.lavoro.gov.it/layouts/Lavoro.Web/AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&rid=20047).

Di conseguenza l'INAIL, il 12 luglio scorso, ha diramato l'acclusa nota operativa con la quale ha fornito le risposte alle domande più frequenti in materia di classificazione tariffaria.

INAIL

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO
Ufficio politiche assicurative tariffe
e contenzioso

Classificazione DCRA

Processo: aziende
Macroattività: gestione tariffa dei premi
Attività: gestione tariffa dei premi
Tipologia: quesiti classificativi
Fascicolo: quesiti classificativi
Sottofascicolo: classificazione tariffaria

Alle Strutture Territoriali

Oggetto: Risposte a quesiti sulla classificazione tariffaria

Con riferimento ai quesiti in materia di classificazione tariffaria, pervenuti da diverse Strutture territoriali, si forniscono i chiarimenti richiesti, formulati d'intesa con la Contarp Centrale.

Nel ritenere che tali quesiti possano essere d'interesse per tutto il territorio, è stato predisposto l'allegato documento che contiene per ciascuna domanda la corrispondente risposta.

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola

Sommario

1. Piccola pesca marittima e acquacoltura (1300 Industria)	3
2. Stampa su tessuti (2231 Industria – 2230 Artigianato – 2200 Terziario)	3
3. Confezionamento cosmetici (2300 Industria, Artigianato)	3
4. Attività del personale dirigenziale (0722, 0723 e riferimenti specifici)	3
5. Attività del personale che effettua verifiche o controlli (0723)	4
6. Classificazione di alcune figure professionali riconducibili alla 0723	4
7. Attività del personale amministrativo (0722)	4
8. Realizzazione di software e assistenza (0726)	4
9. Software House (0726)	4
10. E-commerce	5
10.1 Come si classifica l'attività di e-commerce svolta a sé stante (non congiuntamente ad una vendita di merci tradizionale) nel caso in cui l'azienda non gestisca magazzini (ad es. resi) e affidi a terzi la spedizione dei prodotti venduti?	5
10.2 Come si classifica l'attività di e-commerce svolta congiuntamente ad una vendita di merci tradizionale?	5
11. Attività di ristorazione e vendita svolte congiuntamente	5
12. Gastronomie; Produzione e vendita di pasta fresca e di cibi cotti	5
12.1 Come si classifica un esercizio di gastronomia; in generale come si classifica vendita di pasta fresca cruda (prodotta in loco) e di altri cibi cotti e precotti?	5
12.2 C'è differenza in termini di classificazione se la produzione di pasta fresca cruda è prevalente rispetto alla produzione di cibi cotti e precotti?	5
13. Vendita di generi alimentari con preparazione e cottura di alimenti	5
14. Disco-bar e ristorazione	6
15. Attività di commercio con servizi di riparazioni (Terziario)	6
15.1 L'attività di vendita connessa a qualunque attività produttiva assume lo stesso rischio della voce di produzione?	6
15.2 Un esercizio commerciale (es. negozio di cellulari) che effettua solo piccole riparazioni, ma non produzione, va riferito alle voci di "produzione"?	6
16. Commercio di con servizio di installazione e riparazione (Terziario)	6
17. Confezione e installazione di tende da sole (6215, 3110, 8210 Industria)	7
18. Riparazione di carrozzerie per autoveicoli (Industria)	7
19. Realizzazione di lavori stradali (3321, 3323 Artigianato)	7
20. Commercio e attività di produzione di arredi per toelettatura (Terziario)	7
21. Produzione di grandi contenitori (6217 industria)	7
22. Produzione con utilizzo di lamiere (6220 industria)	8
23. Il termine "manufatti" (voce 6215) si riferisce solo a prodotti finiti? (6215 industria)	8

24.	Assemblaggio (6215 industria, artigianato).....	8
25.	Mobili in metallo (6215 industria, artigianato)	8
26.	Robot (6321 industria).....	9
27.	Incisione di metalli con tecnica laser (6262 artigianato).....	9
28.	Taglio Laser a sè stante (6217 industria).....	9
29.	Commercio di macchine e attrezzature industriali con servizio di manutenzione (Terziario).....	9
30.	Pilotaggio remoto di droni; Trasporto con droni - (9150 Industria).....	9
31.	Tirocini formativi.....	10
32.	Servizi di pompe funebri e servizi cimiteriali	10
33.	Attività di manutenzione, assistenza, installazione di elaboratori elettronici (Industria).....	11
34.	Consegna e installazione di pc (Industria)	11
35.	Consegna e installazione di componenti “plug and play”	11
36.	Ambito di applicazione della voce 3400.....	11
36.1	Alla voce 3400 deve essere riferito qualsiasi intervento su linee aeree e interrate di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica e di impianti di illuminazione pubblica, anche di piccola manutenzione, come ad esempio, la sostituzione di lampade o led da lampioni pubblici?	11
36.2	L’applicazione della voce 3600 è circoscritta ai soli interventi su impianti in edifici civili e industriali e dove si determina in concreto il “passaggio di competenza” fra le voci 3600 e 3400?	11
36.3	Il concetto di “impianto industriale” può essere allargato a tutte le situazioni in cui la lavorazione concernente la linea di illuminazione è all’interno di uno stabilimento o una centrale o all’interno di distributori di servizio carburante su tratti autostradali.....	12
37.	Posa in opera, manutenzioni e montaggi presso terzi (3600).....	12
37.1	Come si classifica l’attività di assemblaggio di quadri elettrici e/o di cabine elettriche svolta presso il committente da un’azienda che non ha una propria officina ed - acquista le materie prime (kit) presso ingrossi e provvede all’assemblaggio direttamente presso il cliente.....	12
37.2	Come si classifica l’attività di ditte (artigiane o meno) che non hanno una propria officina, ma offrono i propri servizi direttamente presso il richiedente, ad es. i manutentori di macchine per l’industria (orafa)?	12
38.	Posa in opera di macchinari.	12
39.	Cosa discrimina il facchinaggio dal magazzinaggio?	13
40.	Come si classificano le attività di doposcuola?.....	13
41.	Un fotografo va classificato sempre alla 0517 anche se non ha un laboratorio di sviluppo e stampa?.....	13

1. Piccola pesca marittima e acquacoltura (1300 Industria)

Nella voce 1300 sono comprese attività di trasporto e commercializzazione di quanto pescato?

Risposta:

Si, sono ricomprese nella voce 1300 le eventuali attività di trasporto e/o commercializzazione del proprio pescato svolte da soggetti che effettuino attività di pesca/acquacoltura.

2. Stampa su tessuti (2231 Industria – 2230 Artigianato – 2200 Terziario)

La stampa su tessuti (ad es. magliette) può rientrare nelle voci relative alla stampa su carta (I 2231-A 2230-T 2200)?

Risposta:

Si, se effettuata ad es. da tipografie o cartolerie, che tra le altre lavorazioni svolte effettuano anche stampa su diversi tipi di supporti (magliette, tazze, mousepad, ecc.).

La stampa su tessuti effettuata da aziende specializzate nel finissaggio di fibre, filati, tessuti e articoli confezionati è da riferirsi alla voce 8160.

Se la stampa su supporto non cartaceo viene effettuata nell'ambito di un laboratorio fotografico, occorre riferirsi ai riferimenti specifici (0512-0510-0517, rispettivamente per le gestioni industria, artigianato e terziario).

3. Confezionamento cosmetici (2300 Industria, Artigianato)

Come si classifica l'attività di confezionamento cosmetici manuale, senza l'ausilio di particolari attrezzature, di cosmetici?

Risposta:

La voce a cui riferirsi è la 2300, che prevede espressamente il confezionamento di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e cosmetici non prodotti in proprio dall'azienda.

4. Attività del personale dirigenziale (0722, 0723 e riferimenti specifici)

A quale voce va a riferita l'attività del personale dirigenziale?

Risposta:

La classificazione di tale personale prescinde dalla qualifica dirigenziale e si adottano gli stessi principi di classificazione validi per le altre figure.

Pertanto:

- per il personale dirigenziale direttamente impiegato nelle specifiche lavorazioni previste nelle voci di tariffa, si applicano i riferimenti tariffari validi per la generalità dei dipendenti (ad es. il personale medico di area dirigenziale trova riferimento al sottogruppo 0310);
- per il personale dirigenziale che svolge esclusivamente attività d'ufficio la voce di riferimento è la 0722;
- per il personale dirigenziale che svolge attività di ufficio e accede, per le proprie responsabilità e funzioni, nei luoghi in cui si svolge il ciclo produttivo aziendale la voce di riferimento è la 0723;
- nel caso in cui l'attività della ditta è classificata alla voce 0722 e i locali produttivi sono unicamente uffici, la classificazione del personale dirigenziale va riferita alla voce 0722. Ad esempio, nelle banche si svolgono attività d'ufficio e i dirigenti che effettuano accessi in altri uffici (filiali) sono da ricondurre alla voce 0722;
- nel caso in cui la mansione comporta la necessità di accesso in sedi diverse (del proprio datore di lavoro o di terzi) per attività di controllo o commerciali, l'attività va riferita alla voce 0723.

Si ricorda che nella gestione terziario le attività commerciali sono da riferire alla voce 0120

5. Attività del personale che effettua verifiche o controlli (0723)

Come si classifica il personale che effettua accessi presso reparti produttivi o cantieri della propria o di altrui azienda per effettuare attività specifiche della propria mansione (ad es. attività di assistente contrario, attività ispettive, verifiche progettuali, verifica delle materie prime, verifica delle lavorazioni commissionate)?

Risposta:

Il personale (anche dirigente) che, nell'ambito delle proprie mansioni, svolge attività prevalentemente itinerante, ossia per la quale lo spostarsi da un luogo ad un altro è insito del ruolo (ispettori, brokers, agenti, ecc..), va riferito alla voce 0723.

Si ricorda che nella gestione terziario le attività commerciali sono da riferire alla voce 0120.

6. Classificazione di alcune figure professionali riconducibili alla 0723

La voce 0723 è idonea a classificare le seguenti figure professionali:

- a) agenti delle assicurazioni
- b) agenti immobiliari
- c) ispettori di grandi catene (ad es. supermercati e ipermercati)
- d) controllori Park
- e) RSPP
- f) amministratori di condominio.

Risposta:

a) b) c) d) f)

Si, si tratta di figure che se svolgono attività prevalentemente itinerante, ossia spostandosi da un luogo a un altro per caratteristica insita nel loro ruolo, sono riconducibili alla voce 0723;

e) E' necessario operare una distinzione:

- L'attività di un RSPP interno fa parte dell'attività aziendale; è complementare e ne segue la classificazione.
- L'attività di un RSPP esterno all'azienda va riferita alla voce 0723

7. Attività del personale amministrativo (0722)

Il personale amministrativo di centro di elaborazione dati (Software House) va assicurato alla voce 0722?

Risposta:

Si, il personale amministrativo, che si occupa di gestione del personale o di contabilità aziendale, va riferito alla voce 0722.

8. Realizzazione di software e assistenza (0726)

La voce 0726 prevede l'assistenza alla sola realizzazione di software e siti web come strettamente da declaratoria della voce?

Risposta:

Si. La voce 0726 è dedicata a chi realizza software e siti web; se in tale ambito viene effettuata anche l'assistenza, sia software che hardware, essa rientra nella voce.

9. Software House (0726)

La voce 0726 comprende l'eventuale assistenza diretta presso la clientela: la voce resta valida anche se l'assistenza dovesse comportare accessi in reparti produttivi?

Risposta:

Si, l'assistenza software e l'eventuale assistenza hardware svolte presso terzi sono comprese nella lavorazione "sviluppo di software e siti web": non rileva la tipologia di locali (uffici, laboratori, reparti produttivi) in cui essa viene svolta.

10. E-commerce

10.1 Come si classifica l'attività di e-commerce svolta a sé stante (non congiuntamente ad una vendita di merci tradizionale) nel caso in cui l'azienda non gestisca magazzini (ad es. resi) e affidi a terzi la spedizione dei prodotti venduti?

Risposta:

Nel caso in cui l'attività di e-commerce si concretizzi unicamente nella gestione di una piattaforma informatica la voce di riferimento è la 0722.

10.2 Come si classifica l'attività di e-commerce svolta congiuntamente ad una vendita di merci tradizionale?

Risposta:

Nel caso in cui l'attività di e-commerce sia svolta nell'ambito di una più generale attività di vendita (ad es. 0111, 0116, 0113, 0114 etc.) questa va ricondotta all'attività di vendita stessa.

11. Attività di ristorazione e vendita svolte congiuntamente

Come si classificano le attività di ristorazione e di vendita di generi alimentari svolte contestualmente in un medesimo ambiente?

Risposta:

Lo svolgimento di attività di ristorazione e vendita di generi alimentari (es. minimarket con ristorante) si configura come attività complessa, pertanto, per la gestione Terziario, le voci di riferimento sono la 0210 (ristorazione, bar) e la 0111 o la 0116 (vendita).

Non rileva se tali attività siano svolte in un unico ambiente o in ambienti diversi (art. 9 MAT).

12. Gastronomie; Produzione e vendita di pasta fresca e di cibi cotti

12.1 Come si classifica un esercizio di gastronomia; in generale come si classifica vendita di pasta fresca cruda (prodotta in loco) e di altri cibi cotti e precotti?

Risposta:

Si tratta di un'attività complessa.

La preparazione e vendita di pasta fresca non pronta per il consumo (cruda), va ricondotta alle voci 1443 artigianato o 1440 terziario.

La preparazione e vendita di cibi pronti (p.e. insalate di pasta/riso, cous cous, primi e secondi piatti pronti, panini imbottiti, ecc.), consumati per somministrazione (in sede) o per asporto, si qualifica come ristorazione e trova classificazione alle voci 0211 artigianato e 0210 terziario.

12.2 C'è differenza in termini di classificazione se la produzione di pasta fresca cruda è prevalente rispetto alla produzione di cibi cotti e precotti?

Risposta:

No, l'attività si configura comunque come attività complessa e va riferita alle voci di tariffa della produzione di pasta fresca e della ristorazione.

13. Vendita di generi alimentari con preparazione e cottura di alimenti

Come si classifica l'attività di vendita di generi alimentari svolta congiuntamente a quella di preparazione o di cottura di alimenti?

Risposta:

La voce di riferimento per la vendita di generi alimentari (crudi o acquistati già cotti e rivenduti) è la 0111 (o 0116 nel caso di utilizzo di attrezzature motorizzate di movimentazione merci o le voci della macelleria).

La preparazione, anche in confezione, di alimenti venduti non cotti (ad es. spiedini, polpette, tranci di salumi sotto vuoto, ecc.) rientra nelle fasi di confezionamento previste nel gruppo 0100.

La preparazione e cottura, invece, di piatti pronti è da riferire alla voce 0210 – ristorazione.

Le voci comprendono le operazioni di cassa e l'eventuale consegna a domicilio.

14. Disco-bar e ristorazione

Come si classifica (terziario) una ditta che svolge, nell'ambito di un disco-bar (piano bar, american bar, locale serale), la preparazione e servizio ai tavoli di bevande e alimenti, tra cui anche la preparazione e cottura di pizze?

Risposta:

Discoteche, sale da ballo e locali notturni sono espressamente previsti alla voce 0224, che comprende gli eventuali servizi interni di bar.

Nel caso di preparazione e servizio ai tavoli di alimenti, l'attività si configura come attività complessa e va riferita alle voci 0224 (parte relativa all'attività di piano bar, locale notturno e bar) e 0210 (parte relativa alla ristorazione, pizzeria).

L'uso del registratore di cassa è compreso nelle voci del gruppo 0220.

15. Attività di commercio con servizi di riparazioni (Terziario)

15.1 L'attività di vendita connessa a qualunque attività produttiva assume lo stesso rischio della voce di produzione?

Risposta:

Nella gestione terziario, i grandi gruppi 1, 2, 5, 6, 7, 8 prevedono che quando l'attività svolta dal datore di lavoro si compone di una parte puramente commerciale e una parte svolta in un laboratorio, il riferimento classificativo sia unico e vada ricercato nelle voci cosiddette "di produzione".

Per la classificazione è innanzitutto necessario verificare che nell'esercizio commerciale sia presente un laboratorio, inteso come un'officina o un locale annesso al negozio in cui si eseguono lavorazioni, manutenzioni, riparazioni, ecc..

Va poi verificato a quale voce va riferita l'attività svolta in laboratorio e se nella specifica voce (o gruppo, grande gruppo pertinente) sono comprese le attività di vendita.

15.2 Un esercizio commerciale (es. negozio di cellulari) che effettua solo piccole riparazioni, ma non produzione, va riferito alle voci di "produzione"?

Risposta:

In generale non si configurano come attività di produzione/riparazione piccole sistemazioni degli oggetti che, pur necessitando dell'intervento di un operatore o dell'uso di strumenti/accessori specifici, possono essere eseguiti anche su un bancone di vendita.

A titolo di esempio, non possono essere considerati produzioni/riparazioni le sostituzioni di batterie di orologi o cellulari e di naselli di occhiali, la rimozione di maglie da bracciali o cinturini, la lucidatura/pulizia di oggetti di gioielleria con panni appositi, il confezionamento di prodotti venduti alla spina, il settaggio di apparecchiature, l'aggiustamento della calzata delle aste degli occhiali. In generale, infatti, queste operazioni non necessitano di essere eseguite in un laboratorio dedicato.

Di contro, a titolo di esempio, sono da ricondurre a voci specifiche, gli esercizi che offrono servizi di applicazione della sciolina su sci, di montaggio di mobili, di allargamenti o restringimenti di anelli, di revisione (smontaggio, pulizia, lubrificazione, ecc.) di orologio.

16. Commercio di con servizio di installazione e riparazione (Terziario)

Come si classifica una ditta che svolge commercio al dettaglio di dispositivi elettronici (computer, stampanti, i pad, televisioni) e attività di riparazione ed installazione di quanto venduto e di dispositivi guasti (anche non venduti direttamente)?

Risposta:

L'attività di riparazione in laboratorio e commercio di dispositivi elettronici va riferita alla voce 6563 (terziario).

La fase di "consegna al cliente" (prevista dal GG6) comprende gli allacci alla rete e il settaggio dell'apparecchiatura (cfr. FAQ specifica);

Nel caso in cui la riparazione sia presso il cliente o l'installazione dovesse consistere in integrazione o modifica dell'impiantistica, la voce è la 3600.

17. Confezione e installazione di tende da sole (6215, 3110, 8210 Industria)

Come si classifica la posa in opera di tendaggi per esterni (es. tende da sole)?

Risposta:

Le "tende da sole" fissate sulle pareti degli edifici sono realizzate con una struttura in alluminio che supporta una copertura in tela.

Realizzazione della tela, della struttura in alluminio e posa in opera costituiscono lavorazioni distinte e si individuano i seguenti casi:

- realizzazione e posa in opera di strutture complete (tela e telaio in alluminio) realizzate in proprio: 6215 e 8210;
- realizzazione e posa in opera di strutture realizzate in proprio e di teli realizzati da terzi: 6215;
- posa in opera di strutture realizzate interamente da terzi: 3110.

18. Riparazione di carrozzerie per autoveicoli (Industria)

In caso di autocarrozzerie (inquadrate nel settore Industria) che si occupano della sola riparazione, la voce di riferimento è la 6221?

Risposta:

Sì, la riparazione delle carrozzerie di autoveicoli, o di parti di esse trova corretto riferimento alla voce 6221 (Industria).

19. Realizzazione di lavori stradali (3321, 3323 Artigianato)

Quali sono gli ambiti di applicazione delle voci 3321 e 3323 della gestione artigianato?

Risposta:

La voce 3321 (Artigianato) riguarda i lavori stradali effettuati, anche separatamente, sul corpo stradale, sulla sovrastruttura, sulle opere d'arte stradali. Le lavorazioni previste alla voce 3323 (Artigianato) riguardano i lavori di sorveglianza stradale (manto, vegetazione, segnaletica, ecc.); non sono quindi da riferirsi a questa voce i lavori che riguardano la realizzazione o il rifacimento della sovrastruttura stradale che prevedono, ad esempio, la fresatura dello stato di usura.

20. Commercio e attività di produzione di arredi per toelettatura (Terziario)

Come si classifica una ditta che effettua vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti per animali e produzione di carrelli e tavoli (in metallo) per studi veterinari o di toelettature?

Risposta:

Nella gestione terziario l'attività va riferita interamente alla voce 6215 che prevede la produzione di mobili in metallo e il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto di servizi di produzione.

21. Produzione di grandi contenitori (6217 industria)

Nella voce 6217 "costruzione e riparazione di grandi contenitori", cosa si intende per "grandi contenitori?"

Risposta:

la voce è corredata da alcuni esempi che forniscono un aiuto nell'individuare le tipologie di prodotti la cui realizzazione deve essere riferita alla voce 6217, quali i container e simili; anche le cisterne destinate ad essere montate su autocarri o rimorchi vanno riferite a questa voce 6217.

Si tenga inoltre presente che sussistono alcuni elementi che sono caratteristici delle attività senz'altro riferibili alla voce 6217: se i serbatoi o i contenitori richiedono il montaggio in opera, vanno senz'altro riferiti a questa voce; se il dubbio è una possibile commistione con le produzioni di cui alle voci 6222 e 6223, si tenga presente che le produzioni delle voci di cui al stgr. 6210 prevedono l'uso di laminati e trafilati, mentre le voci del stgr. 6220 sono quelle tipiche della lamiera, per cui se nella realizzazione di tali manufatti non vengono utilizzate solo lamiere, ma anche laminati di altro tipo, o profilati, il riferimento è alla voce 6217.

22. Produzione con utilizzo di lamiere (6220 industria)

Nella declaratoria del stg. 6220 è stato tolto il termine "prevalente" circa l'utilizzo delle lamiere. Questa modifica cosa comporta in termini classificativi?

Risposta:

la modifica è stata fatta per marcare ulteriormente l'ambito delle attività di cui alle voci del stg. 6220, che è quello delle aziende specializzate nella lavorazione delle lamiere, rispetto ad altri settori nei quali vengono utilizzati altri tipi di laminati e profilati (tipicamente le voci del stgr. 6210).

23. Il termine "manufatti" (voce 6215) si riferisce solo a prodotti finiti? (6215 industria)

Nella voce 6215, con il termine "manufatti" si intende solo prodotti finiti o anche componenti?

Risposta:

"Manufatti" possono essere prodotti finiti, semilavorati, componenti preassemblati

24. Assemblaggio (6215 industria, artigianato)

Cosa si intende per "assemblaggio" citato nella voce 6215?

Risposta:

La voce 6215 prevede la realizzazione di manufatti realizzati per assemblaggio con componentistica prevalentemente metallica. Il ricorso a questa voce è necessario nel caso in cui il prodotto, o le operazioni necessarie a realizzarlo, non siano riferibili ad altri riferimenti tariffari più specifici, nei quali i prodotti realizzati o le operazioni svolte siano espressamente previste.

Ad esempio, la costruzione di telai per motocicli mediante la sola saldatura di tubi, già tagliati e piegati, forniti da terzi, trova riferimento alla voce 6291; la costruzione di motori a scoppio mediante assemblaggio di componenti forniti da terzi trova riferimento alla voce 6311; la costruzione di relè mediante assemblaggio di componenti forniti da terzi trova riferimento alla voce 6561. Viceversa, la realizzazione di rubinetterie ottenute per solo assemblaggio di componenti finiti forniti da terzi deve essere riferita alla voce 6215.

25. Mobili in metallo (6215 industria, artigianato)

Nella voce 6215, per la parte che si riferisce alla costruzione di mobili, si deve sempre intendere il mobile completo o anche una parte di esso (ad es. l'azienda realizza tutta la parte metallica di una sedia ma manca l'imbottitura che sarà poi realizzata da altra ditta)?

Risposta:

Quando in tariffa è previsto un prodotto esso è da intendersi completo e, in ossequio ai disposti dell'art. 9 comma 5 delle MAT, la realizzazione di una singola parte di esso non può essere riferita alla produzione del prodotto completo.

Nel caso dei mobili possono tuttavia sussistere delle fattispecie particolari la cui produzione si ritiene sia ancora riferibile alla voce 6215: questi sono i mobili metallici forniti in kit da montare (p.e. le scaffalature metalliche leggere, o i mobili da giardino).

Caso diverso è, evidentemente, la realizzazione grezza di una struttura metallica che richiede ulteriori lavorazioni, p.e. di finitura (verniciatura, lucidatura, trattamenti galvanici ecc.) o il montaggio di altri componenti o accessori, quali braccioli, piedini, ruote, meccanismi ecc.; in tal caso la realizzazione della sola struttura metallica dovrà essere riferita alla voce 6212

Altri casi particolari richiedono, di volta in volta, una valutazione specifica della singola fattispecie per verificare se quanto realizzato possa considerarsi o meno un prodotto finito la cui classificazione sia riferibile ancora alla voce 6215.

26. Robot (6321 industria)

La voce 6321 prevede i "robot". È corretto l'uso di questa voce per la produzione dei cd. "magazzini automatici"?

Risposta:

I cosiddetti "magazzini automatici" sono sistemi che in funzione dei prodotti da trattare e del contesto operativo in cui sono utilizzati sono delle più disparate tipologie e non è possibile fornire una risposta univoca. Talvolta, infatti, il sistema può rientrare tra apparecchi di sollevamento (voce 6323), talora è possibile riferirsi alla voce 6321 delle macchine, e altre volte il sistema è un vero e proprio impianto la cui realizzazione completa costituisce attività complessa.

27. Incisione di metalli con tecnica laser (6262 artigianato)

Per l'incisione di metalli tramite laser, è applicabile la voce 6262 (Artigianato), laddove si parla di "Lavori di incisione, cesellatura, niellatura e simili"?

Risposta:

Sì, la voce 6262 prevede i "lavori di incisione" e, coerentemente con l'art.9 comma 1 delle MAT, essendo indicata la lavorazione, rientrano nella voce tutte le tecnologie utili a realizzarla.

28. Taglio Laser a sè stante (6217 industria)

Per il taglio laser (o al plasma), svolto in maniera a sè stante su metalli (tubi, lamiere, profilati ecc.), è applicabile la voce 6212? Oltre al taglio lineare, il laser permette di ottenere forme più complesse; in tal caso è ancora applicabile la voce 6212?

Risposta:

Sì, la risposta è affermativa ad entrambe le domande. Si faccia tuttavia attenzione: se queste operazioni di taglio sono effettuate da aziende dedite esclusivamente alla lavorazione delle lamiere, il riferimento sarà ad una delle voci del stg. 6220.

29. Commercio di macchine e attrezzature industriali con servizio di manutenzione (Terziario)

Come si classifica un'azienda (terziario) che svolge commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature industriali e che nel proprio organico ha un manutentore meccanico (addetto a manutenzione e test macchinari)?

Risposta:

L'attività, sia di vendita che di assistenza tecnica, manutenzione e test, deve essere classificata ad una, o eventualmente a più voci, del GG6.

In particolare, per le macchine il riferimento tariffario è alla voce 6321, mentre per le attrezzature industriali occorre verificarne la tipologia, al fine di individuare se il corretto riferimento tariffario sia alla voce 6321, oppure ad altra voce del GG6.

30. Pilotaggio remoto di droni; Trasporto con droni - (9150 Industria)

Il pilotaggio di droni rientra nella voce 9150o in altre voci?

Risposta:

La voce 9150 (Industria) include l'uso di aeromobili a pilotaggio remoto per il solo trasporto. Pertanto un'azienda che effettua trasporti con aeromobili in cui una della fasi del trasporto è effettuata "anche" tramite droni va classificata alla 9150.

Molti droni sono invece utilizzati per operazioni diverse, ad es. riprese o rilievi aerei (ad esempio 0511 o 0710 od altro della medesima gestione industria). I piloti di droni non rientrano tra personale di volo, pertanto la classificazione afferisce alle lavorazioni principali.

31. Tirocini formativi

Ambito di applicazione della voce 0616 (terziario)/ 0640 (industria e artigianato).

Nel caso di tirocini attivati da aziende continuano ad applicarsi le voci delle lavorazioni aziendali?

Risposta:

In generale le voci del gruppo 0600 riguardano espressamente l'istruzione e la formazione professionale e possono essere applicate solo in tale ambito.

Il tirocinio viene attivato sulla base di una convenzione stipulata tra l'ente promotore e il soggetto ospitante, e di un progetto formativo, definito e sottoscritto sia dai soggetti ospitante e promotore, sia dal tirocinante.

Si applicano le voci del gruppo 0600 se l'attività svolta dal tirocinante è assicurata, secondo quanto espressamente previsto dalla convenzione, da un ente di istruzione e formazione professionale.

In presenza di un soggetto promotore ente di istruzione e formazione professionale, che svolge direttamente attività di istruzione e/o formazione professionale, le voci da applicare sono:

- 0610 (gestione Industria), 0610 (gestione Artigianato), 0611 (gestione Terziario), 0611 (gestione Altre Attività) in caso di tirocini formativi che non comportino la partecipazione alle lavorazioni aziendali, ossia costituito da moduli di apprendimento di nozioni generali svolti in aula
- 0640 (gestione Industria), 0640 (gestione Artigianato), 0616 (gestione Terziario), 0616 (gestione Altre Attività) in caso di tirocini formativo che comportino la partecipazione del tirocinante alle lavorazioni esercitate dall'azienda. In tale voce sono ricomprese anche i moduli di apprendimento in aula.

Per i tirocinanti assicurati all'Inail dalle aziende, secondo quanto espressamente previsto dalla convenzione, la classificazione dell'attività è quella corrispondente alle lavorazioni della medesima azienda.

Per quanto riguarda i tirocini svolti nell'ambito di programmi di recupero, in favore di disabili e persone svantaggiate (promossi da aziende sanitarie, comuni, uffici di piano delle comunità montane etc.), la voce da applicare è la 0314.

Sono assicurati con il premio speciale unitario, previsto dall'art.32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, curati dalle istruzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionali.

32. Servizi di pompe funebri e servizi cimiteriali

Quali sono le attività comprese e quali quelle escluse dalla lavorazione?

Risposta:

Si riportano, in sintesi, le attività previste ai riferimenti 0320 e 0840:

- tumulazione, estumulazione, esumazione, inumazione, cremazione, imbalsamazione, compresa la necessaria assistenza muraria per la loro effettuazione;
- la manutenzione delle lampade votive;
- trasporto e spostamento dei feretri/bare all'interno e all'esterno del cimitero;
- commercializzazione di feretri, urne, lapidi, materiale votivo, materiale tipografico e relativi accessori, escluse le fasi di produzione o trasformazione;
- assistenza e disbrigo pratiche autorizzative e amministrative necessarie;
- affitto e allestimento di camere ardenti.

Dovranno invece essere riferiti ai riferimenti classificativi specifici:

- la costruzione e la ristrutturazione dei monumenti funerari, dei viali pavimentati, dei muri e, in generale, di tutti i manufatti edili di pertinenza cimiteriale;
- la realizzazione e la manutenzione degli impianti e delle reti elettriche e di trasmissione dei segnali di pertinenza cimiteriale;

- la realizzazione e la manutenzione delle reti di fluidi di pertinenza cimiteriale;
- la realizzazione, la modifica o la personalizzazione di lastre, lapidi, urne marmoree o di altro materiale.

Per quanto riguarda la classificazione delle operazioni di manutenzione del verde, di pulizia degli spazi comuni, di raccolta di rifiuti queste potranno trovare riferimento ai sottogruppi 0320 o 0840 solo nella ricorrenza dei requisiti necessari per le operazioni complementari o sussidiarie

33. Attività di manutenzione, assistenza, installazione di elaboratori elettronici (Industria)

Le attività di riparazione, manutenzione e installazione presso il cliente di hardware vanno classificate alla voce 3600 a prescindere dall'ambiente- ufficio o opificio- in cui tali attività sono eseguite?

Risposta:

Sì, la tariffa divide nettamente gli ambiti operativi del laboratorio di riparazione da quelli esterni presso i clienti, sia di tipo civile (commerciale o di servizi), che industriale.

34. Consegna e installazione di pc (Industria)

La consegna e la messa in servizio di computer e accessori deve essere considerata "posa in opera"?

Risposta:

Sì, se la "messa in servizio" consiste nel semplice collegamento all'alimentazione ed ai cavi di rete.

35. Consegna e installazione di componenti "plug and play"

Per i componenti "plug and play" (collega ed usa) - e quindi provvisti di propri software che li rendono riconoscibili - la consegna e la messa in servizio sono riferibili alla sola voce 0726?

Risposta:

No, se la "messa in servizio" è una semplice posa in opera, essa fa parte delle attività di consegna del materiale e deve essere riferita all'attività principale che, per il settore terziario, può essere la 6563 o la 0111 o 0116 a seconda dei casi. Nel caso in cui la "messa in servizio" comporti operazioni più complesse, come la informatizzazione di uffici con costruzione di reti, installazione di apparati per la gestione di dati, di server, di periferiche con relative connessioni dei sistemi ecc., tali attività si configurano come impiantistiche e trovano corretto riferimento alla voce 3600 di tariffa.

36. Ambito di applicazione della voce 3400

36.1 Alla voce 3400 deve essere riferito qualsiasi intervento su linee aeree e interrate di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e di impianti di illuminazione pubblica, anche di piccola manutenzione, come ad esempio, la sostituzione di lampade o led da lampioni pubblici?

Risposta:

Sì. La sostituzione di lampadine, anche a led, si configura come un'operazione di riparazione/manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica prevista al gruppo 3400 per le gestioni industria e artigianato, al gruppo 3100 della gestione terziario, al gruppo 3200 della gestione altre attività.

36.2 L'applicazione della voce 3600 è circoscritta ai soli interventi su impianti in edifici civili e industriali e dove si determina in concreto il "passaggio di competenza" fra le voci 3600 e 3400?

Risposta:

Le lavorazioni previste al gruppo 3600 riguardano gli stabilimenti industriali e gli edifici con qualunque destinazione d'uso, le lavorazioni previste al gruppo 3400 riguardano, invece, le linee di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.

I due ambiti differiscono sia per le modalità esecutive che per le macchine e le attrezzature utilizzate e, dunque, individuano, dal punto di vista tecnico, due ambiti ben distinti.

36.3 Il concetto di “impianto industriale” può essere allargato a tutte le situazioni in cui la lavorazione concernente la linea di illuminazione è all’interno di uno stabilimento o una centrale o all’interno di distributori di servizio carburante su tratti autostradali.

Risposta:

Le lavorazioni svolte all’interno di siti industriali o di aree ad uso commerciale che per estensione, modalità realizzative, macchine utilizzate si configurano quali lavori sulle linee, troveranno riferimento al gruppo 3400. Tuttavia, nel caso di lavorazioni ricadenti in quanto previste al gruppo 3600, tale riferimento tariffario può essere utilizzato anche per interventi sulle immediate pertinenze degli edifici interessati quali, ad esempio, il giardino condominiale, l’area di sosta dei veicoli dei distributori di carburanti, il parcheggio del supermercato.

37. Posa in opera, manutenzioni e montaggi presso terzi (3600)

37.1 Come si classifica l’attività di assemblaggio di quadri elettrici e/o di cabine elettriche svolta presso il committente da un’azienda che non ha una propria officina ed - acquista le materie prime (kit) presso ingrossi e provvede all’assemblaggio direttamente presso il cliente.

Risposta:

Questa attività ricade nella voce 3600 di tutte le gestioni, in quanto espressamente prevista.

37.2 Come si classifica l’attività di ditte (artigiane o meno) che non hanno una propria officina, ma offrono i propri servizi direttamente presso il richiedente, ad es. i manutentori di macchine per l’industria (orafa)?

Risposta:

Questa attività rientra nella voce 3600 di tutte le gestioni, in quanto espressamente prevista.

38. Posa in opera di macchinari.

Come si classifica l’attività di “posa in opera” di un macchinario consistente unicamente nel collegare la macchina alla rete elettrica?

Risposta:

La posa in opera di un macchinario, che consiste essenzialmente nel posizionamento, nel collegamento alla rete di alimentazione dell’energia e, eventualmente, nel primo avviamento, non si configura né come installazione né come montaggio in opera.

La posa in opera di un macchinario avviene, generalmente, a cura del venditore o del produttore del macchinario e rientra fra le operazioni consegna. Nel caso in cui la posa in opera venga effettuata dal venditore (già classificato alle voci 0111 oppure 0116 della gestione terziario) questa operazione rientra nella consegna del bene acquistato ed è operazione espressamente prevista nella declaratoria del gruppo 0100.

Nel caso in cui l’azienda sia produttore o effettui lavori di riparazione e manutenzione nei propri locali, e sia per questo classificata ad una delle voci del gruppo 6300, la posa in opera (da intendersi come operazione di consegna e di collegamento alla rete di alimentazione) è compresa nel gruppo 6300.

Per l’installazione ed il montaggio in opera, che sono attività più complesse e articolate, il sottogruppo rimanda alle voci del grande gruppo 3: in quest’ambito rientrano sia le aziende specializzate nell’effettuare montaggi in opera e installazioni di macchine, apparecchiature ed impianti prodotti o acquistati da terzi, sia l’attività svolta presso il committente da parte dell’azienda che ha costruito o riparato il macchinario o l’apparecchiatura.

Infine, per le aziende la cui attività dichiarata sia la mera posa in opera di macchine e apparecchiature, occorre verificare se questa attività non sia piuttosto un’attività di trasporto e consegna dei macchinari, caso in cui il riferimento tariffario è alla voce 9121, analogamente a quanto avviene per la consegna degli elettrodomestici.

Occorre altresì verificare che la messa in servizio non comprenda anche operazioni diverse quali il collegamento, oltre che alla rete elettrica, anche ad altre utilities, quali, ad esempio, l’impianto di aria

compresa o di refrigerazione, o alla linea di alimentazione del materiale da lavorare o a quella di trasporto del prodotto lavorato ad altri macchinari o allo stoccaggio, tramite nastri trasportatori, robot ecc., oppure che la consegna non comprenda anche la regolazione e la messa a punto del macchinario in funzione delle specifiche necessità del cliente. In tali casi non si è al cospetto di una posa in opera, ma di una installazione del macchinario ed il riferimento è alla voce 3600

39. Cosa discrimina il facchinaggio dal magazzinaggio?

Risposta:

La gestione completa del magazzino va classificata al gruppo 9300.

L'apporto di manodopera per la sola movimentazione delle merci comporta l'applicazione delle voci relative al facchinaggio (gruppo 9200), quindi movimentazione merci conto terzi deve essere inquadrata alle voci del gruppo 9200

40. Come si classificano le attività di doposcuola?

Risposta:

Le attività di doposcuola possono essere diverse (ripetizioni, attività sportive, attività ludiche) e pertanto per individuare un riferimento tariffario occorre analizzare quanto svolto e individuare una voce di tariffa in cui la lavorazione sia espressamente prevista o alla quale l'attività possa essere ricondotta per analisi tecnica.

A tal proposito si ricorda che il nomenclatore (terziario) prevede le voci:

- 0611 per l'istruzione, a cui possono essere riferite attività di tipo scolastico come ripetizioni o lezioni di musica, di arte, ecc.;
- 0611 per gli insegnanti o istruttori sportivi;
- 0580 per la gestione degli impianti sportivi, a cui riferire l'intera attività se il doposcuola è organizzato e svolto da associazioni/enti che gestiscono impianto sportivi;
- 0614 per le ludoteche per bambini, a cui riferire le attività ludiche per bambini, compresi i baby parking che con la precedente tariffa erano riferiti alla voce 0312.

41. Un fotografo va classificato sempre alla 0517 anche se non ha un laboratorio di sviluppo e stampa?

Risposta:

Si. L'attività del fotografo è ascrivibile alla voce 0517 Terziario o 0510 artigianato. L'utilizzo di un veicolo personalmente condotto è esplicitamente compreso.